



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

**e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

e con il Ministro della salute (GRILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Analisi tecnico-normativa	»	16
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	20
Disegno di legge	»	21
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	23
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	64

ONOREVOLI SENATORI. —

Premessa

Il Protocollo d'emendamento della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale è stato adottato il 18 maggio 2018, durante la centoventesima sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, tenutasi ad Elsinore, in Danimarca. Il Protocollo è stato aperto alla firma il 10 ottobre 2018. Entro tre anni dall'apertura alla firma del Protocollo di emendamento gli Stati firmatari saranno tenuti ad adottare le misure necessarie per consentire la sua entrata in vigore. Sulla base della decisione con cui è stato adottato il Protocollo, gli Stati membri saranno altresì incaricati di effettuare una revisione semestrale dei progressi compiuti in materia di trattamento automatizzato di dati personali, conformemente al contenuto normativo del Protocollo stesso. L'Italia ha firmato il Protocollo il 5 marzo 2019.

L'adozione del Protocollo d'emendamento della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali rappresenta un traguardo significativo che fa seguito ad un lungo e complesso processo negoziale. Il lavoro di ammodernamento della Convenzione 108 – adottata a Strasburgo nel 1981 – è nato dalla necessità di adeguare la stessa alle emergenti minacce alla *privacy*, derivanti dal crescente uso di nuove informazioni e comunicazioni tecnologiche, dalla crescente globalizzazione delle operazioni di trattamento dei dati e dal sempre maggiore flusso di dati personali.

Il lavoro negoziale è stato svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti

internazionali di protezione dei dati personali, parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea, entrata in vigore il 25 maggio ultimo scorso.

Il recente regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali, ha la finalità di superare i disallineamenti legislativi, generati dalla precedente direttiva (cosiddetta « direttiva madre »). In particolare esso: amplia la definizione di dato personale, introducendo nuove categorie di dati, quali quelli genetici e biometrici; consolida le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio dell'autodeterminazione, ereditati dalla direttiva, riaffermandone molti (diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, revoca ed opposizione), rafforzandone altri (in *primis* la disciplina del consenso e della trasparenza), introducendone di nuovi (diritto alla portabilità, all'oblio, all'opposizione verso il trattamento di profilazione); accresce la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento con la positivizzazione del principio di *accountability*, che comporta una sostanziale assunzione di rischio, atteso che il titolare deve essere in grado di mettere in atto misure per garantire la conformità del trattamento al regolamento; introduce la valutazione di impatto del trattamento, che necessariamente lo precede; centralizza la *governance* e il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti alla normativa, tramite la cooperazione e la valorizzazione delle autorità di controllo nazionali, incoraggiando meccanismi di certifica-

zione, ampliando il sistema di vigilanza, rafforzando quello sanzionatorio.

Il recente decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione di quanto previsto dal regolamento, reca modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tra le principali novità si segnalano quelle in materia di trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante, consenso del minore in relazione ai servizi della società di informazione, misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, di dati relativi a condanne penali e reati, disposizioni in materia di diritti dell'interessato, trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, disposizioni sanzionatorie. Il presente Protocollo risulta in linea con le disposizioni del suddetto regolamento, ne discende che il disegno di legge di ratifica non necessita di norme di adattamento.

La Convenzione si propone di proteggere l'individuo dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento di dati personali, nonché di regolare il flusso transfrontaliero di questi ultimi (ad esempio, imponendo delle restrizioni ai flussi transfrontalieri di dati personali verso Stati in cui la corrispondente normativa non offre una tutela equivalente). Oltre a fornire garanzie in relazione alla raccolta e al trattamento di dati personali, vieta il trattamento di dati « sensibili » sulla razza, sulla politica, sulla salute, sulla religione, sulla vita sessuale, sul casellario giudiziario, in assenza di adeguate garanzie legali. La Convenzione, inoltre, sancisce il diritto dell'individuo a conoscere le informazioni a suo riguardo che sono memorizzate e, se necessario, a correggerle. La limitazione dei diritti stabiliti nella Convenzione è possibile solo quando sussistono interessi prevalenti, come ad esempio la sicurezza dello Stato e la difesa.

Contenuto del Protocollo

Il Protocollo d'emendamento della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati

personali è strutturato in 40 articoli. È composto, inoltre, da un Preambolo in apertura e da un'Appendice in chiusura.

Il Preambolo del Protocollo sancisce l'emergere di nuove sfide alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, da quando è stata adottata la Convenzione. Considera, inoltre, la necessità di garantire che la Convenzione continui a svolgere il suo ruolo preminente di protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e, più in generale, nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A tal fine, gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Parti della Convenzione hanno convenuto quanto segue.

L'articolo 1 del Protocollo modifica il preambolo della Convenzione e, più precisamente, i suoi consideranda.

L'articolo 2 del Protocollo sostituisce l'articolo 1 della Convenzione (*Oggetto e scopo*), secondo quanto segue: « Lo scopo di questa Convenzione è proteggere ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in tal modo al rispetto dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, in particolare del diritto alla *privacy* ».

L'articolo 3 del Protocollo modifica l'articolo 2 della Convenzione (*Definizioni*). Più precisamente, lascia inalterata la lettera *a*) mentre modifica le lettere successive, introducendo le seguenti definizioni:

lettera *b*) « trattamento dei dati » significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali, quali raccolta, conservazione, alterazione, reperimento, divulgazione, messa a disposizione, cancellazione o distruzione di, o esecuzione di logiche e operazioni aritmetiche su tali dati;

lettera *c*) dove non viene utilizzato il trattamento automatizzato, « elaborazione dei dati » significa un'operazione o una serie di operazioni eseguite su dati personali all'in-

terno di un insieme strutturato di tali dati che sono accessibili o recuperabili in base a criteri specifici;

lettera *d*) « titolare del trattamento »: una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio, agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo o congiuntamente ad altri, ha potere decisionale in relazione al trattamento dei dati.

Dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

e) « destinatario »: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati sono comunicati o resi disponibili;

f) « responsabile »: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

L'articolo 4 del Protocollo modifica i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della Convenzione, disponendo che ciascuna delle Parti si impegna ad applicare la presente Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla sua giurisdizione nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto di ogni individuo alla protezione dei propri dati personali; la Convenzione, tuttavia, non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività puramente personali o domestiche.

L'articolo 5 del Protocollo modifica il titolo del capitolo II della Convenzione, secondo quanto segue: « Capitolo II - Principi di base per la protezione dei dati personali ».

L'articolo 6 del Protocollo modifica i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 della Convenzione e aggiunge un nuovo paragrafo successivo al secondo. Più precisamente si dispone che ciascuna delle Parti adotterà le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e garantirne l'effettiva applicazione.

L'articolo 7 del Protocollo modifica l'articolo 5 della Convenzione. Più precisamente è previsto che il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e deve riflettere in tutte le fasi del trattamento un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e le libertà in gioco.

Ciascuna Parte dispone che il trattamento dei dati non può essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro legittimato previsto dalla legge.

I dati personali sottoposti a trattamento devono essere trattati in modo lecito nonché:

a) elaborati correttamente ed in modo trasparente;

b) raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non trattati in modo incompatibile con tali scopi;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) accurati e, se necessario, aggiornati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali tali dati sono trattati.

L'articolo 8 del Protocollo modifica l'articolo 6 della Convenzione. Più precisamente si dispone che l'elaborazione di dati genetici, dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza, dati biometrici che identificano in modo univoco una persona, dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale, sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione.

Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione.

L'articolo 9 del Protocollo modifica l'articolo 7 della Convenzione, Più precisamente: si prevede che ciascuna Parte disponga che il titolare del trattamento e, ove previsto, il responsabile del trattamento, adottino adeguate misure di sicurezza contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modifica o divulgazione.

Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi, senza indugio, almeno all'autorità di controllo competente, le violazioni dei dati che possono seriamente interferire con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate.

L'articolo 10 del Protocollo aggiunge un nuovo articolo 8, successivo all'articolo 7 della Convenzione: « Articolo 8 – Trasparenza del trattamento ». Il titolare del trattamento deve fornire agli interessati le seguenti informazioni:

- a) la sua identità e residenza o stabilimento abituale;
- b) la base giuridica e le finalità del trattamento previsto;
- c) le categorie di dati personali trattati;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, se esistenti; e
- e) i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9, così come ogni altra informazione necessaria al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali.

I suddetti obblighi di informazione non sussistono se l'interessato ha già le informazioni pertinenti.

Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire tali informazioni quando il trattamento è espressamente previsto dalla legge o ciò si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati.

L'articolo 11 del Protocollo modifica l'articolo 8 della Convenzione, che viene rinominato in « Articolo 9 ».

Più precisamente, il titolo è sostituito dal seguente: « Articolo 9 - (*Diritti dell'interessato*) ».

Ogni individuo ha diritto a:

a) non essere soggetto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione;

b) ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sul periodo di conservazione e qualsiasi altra informazione che il titolare del trattamento è tenuto a fornire al fine di garantire la trasparenza del trattamento;

c) ottenere, su richiesta, conoscenza del ragionamento alla base dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli vengono applicati;

d) opporsi in qualsiasi momento, per motivi relativi alla sua situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per il trattamento che prevalgano sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue libertà fondamentali;

e) ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo ritardo, rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi sono, o sono stati, trattati in violazione delle disposizioni della presente Convenzione;

f) avere un rimedio, ai sensi dell'articolo 12, nei casi in cui i suoi diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione;

g) beneficiare, a prescindere dalla sua nazionalità o residenza, dall'assistenza di un'autorità di controllo, nell'esercizio dei suoi diritti.

L'articolo 12 del Protocollo aggiunge un nuovo articolo 10, dopo il nuovo articolo 9

della Convenzione. Più precisamente: Articolo 10 - (*Obblighi aggiuntivi*).

Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento adottino tutte le misure appropriate per conformarsi agli obblighi della presente Convenzione e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale, in particolare all'autorità di controllo competente, che il trattamento dei dati sotto il loro controllo è conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento esaminino il probabile impatto dell'elaborazione dei dati sui diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate prima dell'inizio di tale trattamento. Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, attuino misure tecniche e organizzative che tengano conto delle implicazioni del diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi del trattamento dei dati.

L'articolo 13 del Protocollo sancisce che gli articoli da 9 a 12 della Convenzione diventano gli articoli da 11 a 14 della stessa.

L'articolo 14 del Protocollo modifica il testo dell'articolo 9 della Convenzione (nuovo articolo 11). Sono consentite eccezioni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 9, quando tale eccezione è prevista dalla legge, rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per:

a) la protezione della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale;

b) la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, in particolare la libertà di espressione.

Le restrizioni all'esercizio delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 possono essere previste dalla legge in relazione al trattamento dei dati a scopo di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando non vi è alcun rischio riconoscibile di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Ciascuna parte può prevedere, per legge e solo nei casi in cui costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per raggiungere tale scopo, eccezioni all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d).

Ciò lascia impregiudicato il requisito che le attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano soggette a revisione e vigilanza indipendenti ed efficaci ai sensi della legislazione nazionale della rispettiva parte.

L'articolo 15 del Protocollo modifica il testo dell'articolo 10 (nuovo articolo 12) della Convenzione, secondo quanto segue: « Ciascuna delle Parti si impegna a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione ».

L'articolo 16 del Protocollo modifica il titolo del capo III della Convenzione, come segue: « Capo III - Flussi transfrontalieri di dati personali ».

L'articolo 17 del Protocollo modifica il titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) e ne sostituisce il testo.

Più precisamente si prevede che una Parte non può, al solo scopo di proteggere i dati personali, vietare o subordinare a speciale autorizzazione il trasferimento di tali dati a un destinatario soggetto alla giurisdizione di un'altra Parte della Convenzione. Tuttavia, una parte può farlo se sussiste un rischio re-

ale e grave che il trasferimento ad un'altra Parte o da questa altra Parte a una non-Parte, porti a eludere le disposizioni della Convenzione. Una Parte può farlo anche se vincolata da norme di protezione armonizzate, condivise da Stati appartenenti a un'organizzazione internazionale regionale.

Quando il destinatario è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della presente Convenzione, il trasferimento di dati personali può avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione.

Nonostante le disposizioni precedenti, ciascuna Parte può prevedere che il trasferimento di dati personali possa aver luogo se:

a) l'interessato ha fornito un consenso esplicito, specifico e libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate garanzie;

b) l'interesse specifico dell'interessato lo richiede nel caso specifico;

c) i prevalenti interessi legittimi, in particolare gli interessi pubblici importanti, sono previsti dalla legge e tale trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica;

d) sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la libertà di espressione.

L'articolo 18 del Protocollo aggiunge un nuovo capo IV, successivamente al capo III della Convenzione, secondo quanto segue: « Capo IV - Autorità di controllo ».

L'articolo 19 del Protocollo introduce un nuovo articolo 15 che comprende le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181), secondo quanto segue: « Articolo 15 - Autorità di controllo » - .

Ciascuna Parte provvede affinché una o più autorità siano responsabili di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

A tal fine, tali autorità:

a) hanno poteri di investigazione e di intervento;

b) svolgono le funzioni relative al trasferimento di dati di cui all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza standardizzate;

c) hanno il potere di emettere decisioni in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e possono in particolare, imporre sanzioni amministrative;

d) hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o di portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione;

e) promuovono:

i) la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri;

ii) la consapevolezza pubblica dei diritti degli interessati e l'esercizio di tali diritti;

iii) la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei loro responsabili.

Le competenti autorità di controllo sono consultate su proposte di misure legislative o amministrative che prevedono il trattamento di dati personali.

Ciascuna autorità di controllo competente cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati in merito ai loro diritti di protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi.

Le autorità di controllo agiscono in piena indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze e in tal senso non sollecitano né accettano istruzioni.

L'articolo 20 del Protocollo sancisce che i capi da IV a VII della Convenzione sono rinumerati nei nuovi capi da V a VIII della stessa e che il titolo del capo V è sostituito da quanto segue: « Capo V - Cooperazione e assistenza reciproca ».

Lo stesso articolo del Protocollo aggiunge un nuovo articolo 17 e gli articoli da 13 a

27 della Convenzione diventano gli articoli da 16 a 31 della Convenzione stessa.

L'articolo 21 del Protocollo sostituisce l'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16), secondo quanto segue: « Articolo 16 - (Designazione delle autorità di controllo) ».

L'articolo 22 del Protocollo aggiunge un nuovo articolo 17 dopo il nuovo articolo 16 della Convenzione. Più precisamente: « Articolo 17 - (Forme di cooperazione) ».

L'articolo 23 del Protocollo sostituisce l'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18), secondo quanto segue: « Articolo 18 - (Assistenza agli interessati) ». Ciascuna Parte assisterà qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione.

L'articolo 24 del Protocollo sostituisce l'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19), secondo quanto segue: « Articolo 19 - (Misure di salvaguardia) - ». Un'autorità di controllo che ha ricevuto informazioni da un'altra autorità di controllo, che accompagna una richiesta o in risposta alla propria richiesta, non utilizza tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta.

In nessun caso l'autorità di controllo può essere autorizzata a presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo e senza l'espressa approvazione dell'interessato.

L'articolo 25 del Protocollo modifica l'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20), secondo quanto segue: « Articolo 20 - (Rifiuto delle richieste) ».

L'articolo 26 del Protocollo sostituisce l'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21), secondo quanto segue: « Articolo 21 - (Costi e procedure) ». La norma precedente della Convenzione subisce solo modifiche formali.

L'articolo 27 del Protocollo sostituisce il titolo del capo V della Convenzione, secondo quanto segue: « Capo VI - Comitato della Convenzione ».

Gli articoli 28, 29 e 30 del Protocollo sostituiscono il termine « Comitato consultivo », di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22), con il termine « Comitato della Convenzione ». Inoltre dettano disposizioni sul Comitato della Convenzione.

L'articolo 31 del Protocollo sostituisce i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25), dettando disposizioni in materia di emendamenti alla presente Convenzione.

L'articolo 32 del Protocollo sostituisce il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26), secondo quanto segue: « 1 La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ».

L'articolo 33 del Protocollo sostituisce il titolo e il testo dell'articolo 23 della Convenzione (nuovo articolo 27), secondo quanto segue: « Articolo 27 - (Adesione di Stati non membri o organizzazioni internazionali) ».

L'articolo 34 del Protocollo sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 della Convenzione (nuovo articolo 28), secondo quanto segue: « Ogni Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, al momento della firma, del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione ».

2 Qualsiasi Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, in qualsiasi momento successivo, mediante una

dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione.

L'articolo 35 del Protocollo sostituisce il termine « Stato » nel considerando 27 della Convenzione (nuovo articolo 31) con il termine « Parte ». Inoltre, i riferimenti agli articoli 22, 23 e 24 nella lettera c sono sostituiti dai riferimenti agli articoli 26, 27 e 28.

L'articolo 36 regola la firma, ratifica e adesione.

L'articolo 37 disciplina l'entrata in vigore.

L'articolo 38 riguarda le dichiarazioni relative alla Convenzione.

L'articolo 39 disciplina le riserve, sancendo che nessuna riserva può essere fatta alle disposizioni del presente Protocollo.

L'articolo 40 riguarda le notifiche.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento adottato in materia di protezione dei dati, nell'ambito del processo di riforma della legislazione europea in tale settore, interviene sulla Convenzione n. 108 di Strasburgo del 1981 del Consiglio d'Europa, che è uno dei più importanti strumenti legali per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali.

La citata materia in linea generale è disciplinata dal Regolamento n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), che, per sua natura, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione e viene attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento. Tale fonte normativa, realizza la definitiva armonizzazione della regolamentazione all'interno dell'Unione europea facendo sì che il diritto alla protezione dei dati personali sia inteso come diritto fondamentale delle persone fisiche e gli interventi a tutela dello stesso rispecchino tale rilievo.

Va rilevato, in tale prospettiva, che il principio cardine del predetto Regolamento è costituito dall'autodeterminazione informativa, un concetto ben noto in Germania dove la Corte Costituzionale ha dichiarato che è una condizione necessaria per il libero sviluppo della personalità del cittadino e anche un elemento essenziale di una società democratica.

In tale cornice si colloca la **Convenzione di Strasburgo del 1981**, o anche Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, l'unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale in tale materia, potendo ad essa aderire anche Stati non membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione citata, scaturita dall'esigenza di tutela per le persone a seguito del proliferare di tecnologie dell'informazione e comunicazione a partire dagli anni '60, si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati sia nel settore privato che pubblico, e quindi anche ai trattamenti effettuati da polizia e autorità giudiziaria. La normativa in questione mira a proteggere gli individui da abusi e a regolamentare i flussi transnazionali dei dati e trae diretta ispirazione dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Emblematico, al riguardo, il contenuto dell'articolo 1 che recita: "*Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano («protezione dei dati»)*".



Per sommi capi si evidenziano i contenuti della citata Convenzione che stabilisce che i dati devono essere raccolti e trattati solo in base a specifiche norme che ne autorizzano il trattamento automatizzato, devono essere trattati per scopi specifici legittimi e non devono essere destinati a un uso incompatibile con la finalità di trattamento originaria. Altro elemento costitutivo è quello secondo il quale i dati in questione, non devono essere conservati oltre il tempo necessario per raggiungere lo scopo prefissato, devono essere corretti, pertinenti allo scopo e non eccessivi rispetto alla finalità perseguita.

Inoltre si vieta il trattamento di **dati sensibili**, quali la razza, le opinioni politiche e la salute, in assenza di adeguate garanzie giuridiche; in più, viene riconosciuto al cittadino il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dei suoi dati sono conservati ed eventualmente chiederne la rettifica se inesatti.

La Convenzione sopracitata, infine, impone restrizioni alla possibilità di trasferire dati verso paesi la cui regolamentazione giuridica non fornisca una tutela equivalente.

Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno provveduto a ratificare la Convenzione 108, e nel 1999 anche la stessa Unione Europea l'ha ratificata. Inoltre, essendo possibile l'adesione di Stati non facenti parti del Consiglio d'Europa, l'Uruguay vi ha aderito nel 2013.

Lo scorso 18 maggio il Consiglio ha adottato un protocollo di modifica del testo della Convenzione, allo scopo di aggiornare il quadro giuridico preesistente per renderlo atto a contrastare con più efficacia le violazioni del diritto alla protezione dei dati che assumono rilievi di crescente gravità e meritano interventi specifici. L'adeguamento realizzato tiene conto di due peculiari esigenze emerse negli ultimi tempi, quella da un lato di una flessibilità necessaria per non impedire il flusso dei dati attraverso le frontiere, e dall'altro la previsione di fornire robuste ed efficaci garanzie nel trattamento dei dati personali.

Innanzitutto, si segnalano gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla maggior parte delle disposizioni del protocollo in esame di modifica della Convenzione "de qua", e si assicura che si tratta di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale. In tal senso, gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione, potranno essere espletati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito, comunque, vengono trattati gli articoli di maggior interesse in relazione agli aspetti di carattere giuridico - sostanziale nonché agli aspetti suscettibili di rilievo sotto il profilo economico-finanziario.



Al riguardo, particolare menzione merita l'articolo 8 del testo in esame, emendativo dell'articolo 6 della Convenzione citata e segnatamente la specifica disposizione che impone che le garanzie previste tutelino "contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione".

Il protocollo in esame introduce rilevanti innovazioni come l'obbligo di comunicare le violazioni dei dati (data breach) e il rafforzamento del principio di minimizzazione dei dati, e di trasparenza dell'elaborazione. Tali elementi sono ritenuti principi fondamentali per conservare la fiducia nell'ambiente digitale. L'intervento in questione è volto anche a perseguire il rispetto del principio della c.d. *privacy by design*, introducendo ulteriori tutele nell'ambito dei trattamenti algoritmici, come il diritto di ottenere informazioni sulla logica posta alla base dell'elaborazione dei dati.

Si evidenzia, in via generale, che gli obblighi contenuti nel Protocollo addizionale a carico del "titolare" e, ove applicabile, del "responsabile" del trattamento, che in base all'art. 3 del Protocollo possono essere effettivamente anche pubbliche autorità, non hanno un carattere innovativo rispetto a quanto già ampiamente previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018 (d'ora in poi "Regolamento").

Tale considerazione si applica certamente all'art. 9 del Protocollo che si riferisce all'obbligo di adottare appropriate misure di sicurezza per evitare accessi illegittimi o accidentali ai dati o la loro distruzione, o disseminazione non legittima ed impone agli stati membri di prevedere che il titolare notifichi all'autorità di protezione dati le eventuali violazioni dei dati (cd data breach). Tali obblighi sono infatti già contenuti negli artt. 32-34 del Regolamento, pertanto pienamente applicabili.

L'osservazione è ripetibile anche per l'art. 12 del medesimo Protocollo. Tale norma, introduce in particolare il principio di "responsabilizzazione", (cd. *accountability*, ovvero sia l'obbligo del titolare, e se del caso del responsabile, non solo di garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati ma anche di comprovarne l'osservanza) in piena conformità con gli artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento. L'art. 12 del Protocollo introduce altresì l'obbligo dei titolari (e, ove applicabile, dei responsabili), di esaminare preventivamente l'impatto del trattamento che si intende effettuare sui diritti e le libertà dell'interessato e di configurare tale trattamento in modo tale da prevenire o minimizzare il rischio di interferenza con gli stessi diritti e libertà fondamentali. Tali obblighi sono già contenuti nell'art. 25 del Regolamento che



prevede espressamente i principi di: a) minimizzazione; b) protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*); c) protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*).

Interessanti risultano anche gli interventi in tema di eccezioni alle previsioni poste a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali del singolo individuo, indicati nell'articolo 14 del protocollo, in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale. Inoltre viene stabilito che deve essere osservata un'adeguata proporzione tra la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, in particolare la libertà di espressione.

L'art. 19 prevede che ciascuna Parte sia dotata di una o più autorità di controllo, il cui compito è di assicurare il rispetto dei principi della Convenzione. Anche questa norma non comporta alcun onere ulteriore per il bilancio dello Stato, posto che l'autorità di controllo (di cui anche all'art. 51 del Regolamento), in base all'art. 2bis del d.lgs. 101/2018, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, con competenze e risorse idonee a rispondere a quanto richiesto dal Protocollo emendativo. Le funzioni previste dallo stesso art. 19 non innovano rispetto a quanto già ricompreso nei compiti e poteri delineati dagli artt. 57 e 58 del Regolamento e dall'art. 154 del d.lgs.196/2003, così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 101/2018.

Le medesime considerazioni valgono per gli artt. 21, 22 e 23 del Protocollo che prevedono obblighi di reciproca assistenza in capo alle Parti già ampiamente esercitati da questa Autorità in base alla normativa esistente, in particolare ai sensi dell'art.154 del d.lgs.196/2003, così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 101/2018. Tale norma espressamente richiama, tra i compiti del Garante, quello di esercitare la funzione di controllo e assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali e in particolare dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione 108 quale autorità designata ai fini della cooperazione tra stati di cui all'art. 13 della Convenzione medesima. Il Protocollo addizionale apporta modifiche agli obblighi di assistenza che non paiono comportare oneri aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Riguardo infine ai possibili oneri derivanti dall'art. 30 del Protocollo, si sottolinea che è prassi del Consiglio d'Europa sostenere le spese (anche attraverso i contributi che ciascun Paese membro offre annualmente a sostegno dell'organizzazione) relative alla partecipazione dei delegati alle riunioni dei




comitati di esperti, incluso dunque il Comitato della Convenzione previsto dagli artt. 28-30 c Protocollo. È quanto avviene peraltro con riferimento all'attuale Comitato consultivo della Convenzione 108 (di cui questa Autorità è parte da anni), le cui trasferte sono interamente rimborsate dal Consiglio d'Europa. Si segnala, a tal proposito, che l'art. 28 comma 3 del Protocollo specifica che solamente le Parti che *non* fanno parte del Consiglio d'Europa saranno chiamate a contribuire alle attività del futuro Comitato della Convenzione secondo modalità previste dal Comitato dei Ministri in accordo con le Parti stesse.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 della legge 30 dicembre 1993, n. 496 ha avuto esito

POSITIVO

IL DIRETTORE

Ragioniere Generale del Senato



Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Sotto il profilo politico, la ratifica al Protocollo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8). Attualmente è tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali indipendentemente dal fatto che questo sia effettuato o meno nell'Unione europea, sia quando svolto da titolari o responsabili stabiliti in Ue o in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro dell'Ue in virtù del diritto internazionale pubblico (per esempio l'ambasciata o la rappresentanza consolare di uno Stato membro), sia quando il titolare o il responsabile non è stabilito nell'Unione europea ma le attività di trattamento riguardano:

- l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione europea, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;
- il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione europea.

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha ampliato i diritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano, rendendoli maggiormente incisivi in una realtà permeata sempre più dal ricorso alle nuove tecnologie e all'utilizzo della rete.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'art. 25, che pone una riserva di legge in materia penale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella oggetto del presente intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Il Protocollo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della CEDU in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Protocollo è stato firmato da numerosi stati membri del Consiglio d'Europa tra cui Francia, Spagna e Germania. L'Italia lo ha firmato il 5 marzo 2019.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 6.3.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 04 GIU. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15 del Protocollo)

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 15 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come modificato dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, è il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Council of Europe Treaty Series – No. 223
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 223

Protocol amending
the Convention for the Protection
of Individuals with regard
to Automatic Processing
of Personal Data

Protocole d'amendement
à la Convention pour la protection
des personnes à l'égard
du traitement automatisé
des données à caractère personnel

Strasbourg, 10.X.2018

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Parties to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), opened for signature in Strasbourg on 28 January 1981 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Having regard to Resolution No. 3 on data protection and privacy in the third millennium adopted at the 30th Council of Europe Conference of Ministers of Justice (Istanbul, Turkey, 24-26 November 2010);

Having regard to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe's Resolution 1843 (2011) on the protection of privacy and personal data on the Internet and online media and Resolution 1986 (2014) on improving user protection and security in cyberspace;

Having regard to Opinion 296 (2017) on the draft protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108) and its explanatory memorandum, adopted by the Standing Committee on behalf of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 24 November 2017;

Considering that new challenges to the protection of individuals with regard to the processing of personal data have emerged since the Convention was adopted;

Considering the need to ensure that the Convention continues to play its pre-eminent role in protecting individuals with regard to the processing of personal data, and more generally in protecting human rights and fundamental freedoms,

Have agreed as follows:

Article 1

- 1 The first recital of the preamble of the Convention shall be replaced by the following:

"The member States of the Council of Europe, and the other signatories hereto,"

- 2 The third recital of the preamble of the Convention shall be replaced by the following:

"Considering that it is necessary to secure the human dignity and protection of the human rights and fundamental freedoms of every individual and, given the diversification, intensification and globalisation of data processing and personal data flows, personal autonomy based on a person's right to control his or her personal data and the processing of such data,"

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), ouverte à la signature à Strasbourg le 28 janvier 1981 (ci-après dénommée « la Convention »),

Tenant compte de la Résolution n° 3 sur la protection des données et la vie privée au troisième millénaire adoptée lors de la 30e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres de la Justice (Istanbul, Turquie, 24-26 novembre 2010) ;

Tenant compte de la Résolution 1843 (2011) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe « La protection de la vie privée et des données à caractère personnel sur l'internet et les médias en ligne » ainsi que de sa Résolution 1986 (2014) « Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberspace » ;

Tenant compte de l'Avis 296 (2017) « Projet de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et à son rapport explicatif », adopté par la Commission permanente agissant au nom de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 novembre 2017 ;

Considérant que de nouveaux défis ont vu le jour en matière de protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel depuis l'adoption de la Convention ;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Convention continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que, de façon plus générale, dans la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

- 1 Le premier alinéa du préambule de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Les États membres du Conseil de l'Europe, et les autres signataires de la présente Convention, »
- 2 Le troisième alinéa du préambule de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« Considérant qu'il est nécessaire de garantir la dignité humaine ainsi que la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales de toute personne, et, eu égard à la diversification, à l'intensification et à la mondialisation des traitements des données et des flux de données à caractère personnel, l'autonomie personnelle, fondée sur le droit de toute personne de contrôler ses propres données à caractère personnel et le traitement qui en est fait ; »

- 3 The fourth recital of the preamble of the Convention shall be replaced by the following:

“Recalling that the right to protection of personal data is to be considered in respect of its role in society and that it has to be reconciled with other human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression;”

- 4 The following recital shall be added after the fourth recital of the preamble of the Convention:

“Considering that this Convention permits account to be taken, in the implementation of the rules laid down therein, of the principle of the right of access to official documents;”

- 5 The fifth recital of the preamble of the Convention shall be deleted. New fifth and sixth recitals shall be added, which read as follows:

“Recognising that it is necessary to promote at the global level the fundamental values of respect for privacy and protection of personal data, thereby contributing to the free flow of information between people;”

“Recognising the interest of a reinforcement of international co-operation between the Parties to the Convention,”

Article 2

The text of Article 1 of the Convention shall be replaced by the following:

“The purpose of this Convention is to protect every individual, whatever his or her nationality or residence, with regard to the processing of their personal data, thereby contributing to respect for his or her human rights and fundamental freedoms, and in particular the right to privacy.”

Article 3

- 1 *Littera b* of Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

“b ‘data processing’ means any operation or set of operations performed on personal data, such as the collection, storage, preservation, alteration, retrieval, disclosure, making available, erasure, or destruction of, or the carrying out of logical and/or arithmetical operations on such data;”

- 2 *Littera c* of Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

“c where automated processing is not used, ‘data processing’ means an operation or set of operations performed upon personal data within a structured set of such data which are accessible or retrievable according to specific criteria;”

- 3 Le quatrième alinéa du préambule de la Convention est remplacé par ce qui suit :
- « Rappelant que le droit à la protection des données à caractère personnel est à considérer au regard de son rôle dans la société et qu'il est à concilier avec d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales, dont la liberté d'expression ; »
- 4 L'alinéa qui suit est ajouté après le quatrième alinéa du préambule de la Convention :
- « Considérant que la présente Convention permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre des règles qu'elle fixe, le principe du droit d'accès aux documents officiels ; »
- 5 Le cinquième alinéa du préambule de la Convention est supprimé. De nouveaux cinquième et sixième alinéas sont ajoutés comme suit :
- « Reconnaissant la nécessité de promouvoir les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel à l'échelle mondiale, favorisant ainsi la libre circulation de l'information entre les peuples ; »
- « Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération internationale entre les Parties à la Convention ; ».

Article 2

Le libellé de l'article 1er de la Convention est remplacé par ce qui suit :

«Le but de la présente Convention est de protéger toute personne physique, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, contribuant ainsi au respect de ses droits de l'homme et de ses libertés fondamentales, et notamment du droit à la vie privée. »

Article 3

- 1 L'alinéa b de l'article 2 de la Convention est remplacé par ce qui suit :
- « b "traitement de données" s'entend de toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la modification, l'extraction, la communication, la mise à disposition, l'effacement ou la destruction des données, ou l'application d'opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ; »
- 2 L'alinéa c de l'article 2 de la Convention est remplacé par ce qui suit :
- « c lorsque aucun procédé automatisé n'est utilisé, le traitement de données désigne une opération ou des opérations effectuée(s) sur des données à caractère personnel au sein d'un ensemble structuré de données qui sont accessibles ou peuvent être retrouvées selon des critères spécifiques ; »

3 *Littera d* of Article 2 of the Convention shall be replaced by the following:

“d ‘controller’ means the natural or legal person, public authority, service, agency or any other body which, alone or jointly with others, has decision-making power with respect to data processing;”

4 The following new *litterae* shall be added after *littera d* of Article 2 of the Convention:

“e ‘recipient’ means a natural or legal person, public authority, service, agency or any other body to whom data are disclosed or made available;

f ‘processor’ means a natural or legal person, public authority, service, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller.”

Article 4

1 Paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 Each Party undertakes to apply this Convention to data processing subject to its jurisdiction in the public and private sectors, thereby securing every individual's right to protection of his or her personal data.”

2 Paragraph 2 of Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:

“2 This Convention shall not apply to data processing carried out by an individual in the course of purely personal or household activities.”

3 Paragraphs 3 to 6 of Article 3 of the Convention shall be deleted.

Article 5

The title of Chapter II of the Convention shall be replaced by the following:

“Chapter II – Basic principles for the protection of personal data”.

Article 6

1 Paragraph 1 of Article 4 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 Each Party shall take the necessary measures in its law to give effect to the provisions of this Convention and secure their effective application.”

2 Paragraph 2 of Article 4 of the Convention shall be replaced by the following:

“2 These measures shall be taken by each Party and shall have come into force by the time of ratification or of accession to this Convention.”

3 L'alinéa d de l'article 2 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« d "responsable du traitement" signifie : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, l'agence ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, dispose du pouvoir de décision à l'égard du traitement de données ; »

4 Les nouveaux alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa d de l'article 2 de la Convention :

« e "destinataire" signifie : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, l'agence ou tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à qui des données sont rendues accessibles ;

f "sous-traitant" signifie : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, l'agence ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. »

Article 4

1 Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie s'engage à appliquer la présente Convention aux traitements de données relevant de sa juridiction dans les secteurs public et privé, garantissant ainsi à toute personne le droit à la protection de ses données à caractère personnel. »

2 Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 2 La présente Convention ne s'applique pas au traitement de données effectué par une personne dans le cadre d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. »

3 Les paragraphes 3 à 6 de l'article 3 de la Convention sont supprimés.

Article 5

Le titre du chapitre II de la Convention est modifié et se lit désormais comme suit :

« Chapitre II – Principes de base pour la protection des données à caractère personnel ».

Article 6

1 Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie prend, dans sa loi, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention ainsi que pour en assurer l'application effective. »

2 Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 2 Ces mesures doivent être prises par chaque Partie et doivent être entrées en vigueur au moment de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention. »

3 A new paragraph shall be added after paragraph 2 of Article 4 of the Convention:

“3 Each Party undertakes:

- a to allow the Convention Committee provided for in Chapter VI to evaluate the effectiveness of the measures it has taken in its law to give effect to the provisions of this Convention; and
- b to contribute actively to this evaluation process.”

Article 7

1 The title of Article 5 shall be replaced by the following:

“Article 5 – Legitimacy of data processing and quality of data”.

2 The text of Article 5 of the Convention shall be replaced by the following:

- “1 Data processing shall be proportionate in relation to the legitimate purpose pursued and reflect at all stages of the processing a fair balance between all interests concerned, whether public or private, and the rights and freedoms at stake.
- 2 Each Party shall provide that data processing can be carried out on the basis of the free, specific, informed and unambiguous consent of the data subject or of some other legitimate basis laid down by law.
- 3 Personal data undergoing processing shall be processed lawfully.
- 4 Personal data undergoing processing shall be:
 - a processed fairly and in a transparent manner;
 - b collected for explicit, specified and legitimate purposes and not processed in a way incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes is, subject to appropriate safeguards, compatible with those purposes;
 - c adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are processed;
 - d accurate and, where necessary, kept up to date;
 - e preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which those data are processed.”

3 Un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention :

« 3 Chaque Partie s'engage :

- a à permettre au comité conventionnel prévu au chapitre VI d'évaluer l'efficacité des mesures qu'elle aura prises dans sa loi pour donner effet aux dispositions de la présente Convention ; et
- b à contribuer activement à ce processus d'évaluation. »

Article 7

1 Le titre de l'article 5 de la Convention est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 5 – Légitimité du traitement de données et qualité des données ».

2 Le libellé de l'article 5 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

- « 1 Le traitement de données doit être proportionné à la finalité légitime poursuivie et refléter à chaque étape du traitement un juste équilibre entre tous les intérêts en présence, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les droits et les libertés en jeu.
- 2 Chaque Partie prévoit que le traitement de données ne peut être effectué que sur la base du consentement libre, spécifique, éclairé et non équivoque de la personne concernée ou en vertu d'autres fondements légitimes prévus par la loi.
- 3 Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement sont traitées licitement.
- 4 Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement sont :
 - a traitées loyalement et de manière transparente ;
 - b collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes, et ne sont pas traitées de manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins de statistiques est compatible avec ces fins, à condition que des garanties complémentaires s'appliquent ;
 - c adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
 - d exactes et, si nécessaire, mises à jour ;
 - e conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. »

Article 8

The text of Article 6 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 The processing of:

- genetic data;
- personal data relating to offences, criminal proceedings and convictions, and related security measures;
- biometric data uniquely identifying a person;
- personal data for the information they reveal relating to racial or ethnic origin, political opinions, trade-union membership, religious or other beliefs, health or sexual life,

shall only be allowed where appropriate safeguards are enshrined in law, complementing those of this Convention.

2 Such safeguards shall guard against the risks that the processing of sensitive data may present for the interests, rights and fundamental freedoms of the data subject, notably a risk of discrimination.”

Article 9

The text of Article 7 of the Convention shall be replaced by the following:

“1 Each Party shall provide that the controller, and where applicable the processor, takes appropriate security measures against risks such as accidental or unauthorised access to, destruction, loss, use, modification or disclosure of personal data.

2 Each Party shall provide that the controller notifies, without delay, at least the competent supervisory authority within the meaning of Article 15 of this Convention, of those data breaches which may seriously interfere with the rights and fundamental freedoms of data subjects.”

Article 10

A new Article 8 shall be added after Article 7 of the Convention as follows:

“Article 8 – Transparency of processing

1 Each Party shall provide that the controller informs the data subjects of:

- a his or her identity and habitual residence or establishment;
- b the legal basis and the purposes of the intended processing;

Article 8

Le libellé de l'article 6 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Le traitement :

- de données génétiques ;
- de données à caractère personnel concernant des infractions, des procédures et des condamnations pénales, et des mesures de sûreté connexes ;
- de données biométriques identifiant un individu de façon unique ;
- de données à caractère personnel pour les informations qu'elles révèlent sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou autres convictions, la santé ou la vie sexuelle ;

n'est autorisé qu'à la condition que des garanties appropriées, venant compléter celles de la présente Convention, soient prévues par la loi.

- 2 Ces garanties doivent être de nature à prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, droits et libertés fondamentales de la personne concernée, notamment un risque de discrimination. »

Article 9

Le libellé de l'article 7 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie prévoit que le responsable du traitement, ainsi que, le cas échéant, le sous-traitant, prend des mesures de sécurité appropriées contre les risques tels que l'accès accidentel ou non autorisé aux données à caractère personnel, leur destruction, perte, utilisation, modification ou divulgation.

- 2 Chaque Partie prévoit que le responsable du traitement est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à tout le moins à l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article 15 de la présente Convention, les violations des données susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées. »

Article 10

Un nouvel article 8, intitulé et libellé comme suit, est introduit après l'article 7 de la Convention :

« Article 8 – Transparence du traitement

- 1 Chaque Partie prévoit que le responsable du traitement informe les personnes concernées :
 - a de son identité et de sa résidence ou lieu d'établissement habituels ;
 - b de la base légale et des finalités du traitement envisagé ;

- c the categories of personal data processed;
- d the recipients or categories of recipients of the personal data, if any; and
- e the means of exercising the rights set out in Article 9,

as well as any necessary additional information in order to ensure fair and transparent processing of the personal data.

- 2 Paragraph 1 shall not apply where the data subject already has the relevant information.
- 3 Where the personal data are not collected from the data subjects, the controller shall not be required to provide such information where the processing is expressly prescribed by law or this proves to be impossible or involves disproportionate efforts.”

Article 11

- 1 The former Article 8 of the Convention shall be renumbered Article 9 and the title shall be replaced by the following:

“Article 9 – Rights of the data subject”.

- 2 The text of Article 8 of the Convention (new Article 9) shall be replaced by the following:

“1 Every individual shall have a right:

- a not to be subject to a decision significantly affecting him or her based solely on an automated processing of data without having his or her views taken into consideration;
- b to obtain, on request, at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of the processing of personal data relating to him or her, the communication in an intelligible form of the data processed, all available information on their origin, on the preservation period as well as any other information that the controller is required to provide in order to ensure the transparency of processing in accordance with Article 8, paragraph 1;
- c to obtain, on request, knowledge of the reasoning underlying data processing where the results of such processing are applied to him or her;
- d to object at any time, on grounds relating to his or her situation, to the processing of personal data concerning him or her unless the controller demonstrates legitimate grounds for the processing which override his or her interests or rights and fundamental freedoms;
- e to obtain, on request, free of charge and without excessive delay, rectification or erasure, as the case may be, of such data if these are being, or have been, processed contrary to the provisions of this Convention;

- c des catégories des données à caractère personnel traitées ;
- d le cas échéant, des destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel ; et
- e des moyens d'exercer les droits énoncés à l'article 9 ;

ainsi que de toute autre information complémentaire nécessaire pour garantir un traitement loyal et transparent des données à caractère personnel.

- 2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la personne concernée détient déjà l'information.
- 3 Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées directement auprès des personnes concernées, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir ces informations dès lors que le traitement est expressément prévu par la loi ou que cela lui est impossible ou implique des efforts disproportionnés. »

Article 11

- 1 L'ancien article 8 devient l'article 9 de la Convention et son intitulé est modifié comme suit :

« Article 9 – Droits des personnes concernées ».

- 2 Le libellé de l'article 8 de la Convention (nouvel article 9) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Toute personne a le droit :

- a de ne pas être soumise à une décision l'affectant de manière significative, qui serait prise uniquement sur le fondement d'un traitement automatisé de données, sans que son point de vue soit pris en compte ;
- b d'obtenir, à sa demande, à intervalle raisonnable et sans délai ou frais excessifs, la confirmation d'un traitement de données la concernant, la communication sous une forme intelligible des données traitées, et toute information disponible sur leur origine, sur la durée de leur conservation ainsi que toute autre information que le responsable du traitement est tenu de fournir au titre de la transparence des traitements, conformément à l'article 8, paragraphe 1 ;
- c d'obtenir, à sa demande, connaissance du raisonnement qui sous-tend le traitement de données, lorsque les résultats de ce traitement lui sont appliqués ;
- d de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, à moins que le responsable du traitement ne démontre des motifs légitimes justifiant le traitement, qui prévalent sur les intérêts ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée ;
- e d'obtenir, à sa demande, sans frais et sans délai excessifs, la rectification de ces données ou, le cas échéant, leur effacement lorsqu'elles sont ou ont été traitées en violation des dispositions de la présente Convention ;

- f to have a remedy under Article 12 where his or her rights under this Convention have been violated;
 - g to benefit, whatever his or her nationality or residence, from the assistance of a supervisory authority within the meaning of Article 15, in exercising his or her rights under this Convention.
- 2 Paragraph 1.a shall not apply if the decision is authorised by a law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights, freedoms and legitimate interests."

Article 12

A new Article 10 shall be added after the new Article 9 of the Convention as follows:

"Article 10 – Additional obligations

- 1 Each Party shall provide that controllers and, where applicable, processors, take all appropriate measures to comply with the obligations of this Convention and be able to demonstrate, subject to the domestic legislation adopted in accordance with Article 11, paragraph 3, in particular to the competent supervisory authority provided for in Article 15, that the data processing under their control is in compliance with the provisions of this Convention.
- 2 Each Party shall provide that controllers and, where applicable, processors, examine the likely impact of intended data processing on the rights and fundamental freedoms of data subjects prior to the commencement of such processing, and shall design the data processing in such a manner as to prevent or minimise the risk of interference with those rights and fundamental freedoms.
- 3 Each Party shall provide that controllers, and, where applicable, processors, implement technical and organisational measures which take into account the implications of the right to the protection of personal data at all stages of the data processing.
- 4 Each Party may, having regard to the risks arising for the interests, rights and fundamental freedoms of the data subjects, adapt the application of the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 in the law giving effect to the provisions of this Convention, according to the nature and volume of the data, the nature, scope and purpose of the processing and, where appropriate, the size of the controller or processor."

Article 13

The former Articles 9 to 12 of the Convention shall become Articles 11 to 14 of the Convention.

- f de disposer d'un recours, conformément à l'article 12, lorsque ses droits prévus par la présente Convention ont été violés ;
 - g de bénéficier, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, de l'assistance d'une autorité de contrôle au sens de l'article 15 pour l'exercice de ses droits prévus par la présente Convention.
- 2 Le paragraphe 1.a ne s'applique pas si la décision est autorisée par une loi à laquelle est soumis le responsable du traitement, et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits, des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. »

Article 12

Un nouvel article 10, intitulé et libellé comme suit, est introduit après le nouvel article 9 de la Convention :

« Article 10 – Obligations complémentaires

- 1 Chaque Partie prévoit que les responsables du traitement, ainsi que, le cas échéant, les sous-traitants, doivent prendre toutes les mesures appropriées afin de se conformer aux obligations de la présente Convention et être en mesure de démontrer, sous réserve de la législation nationale adoptée conformément à l'article 11, paragraphe 3, en particulier à l'autorité de contrôle compétente, prévue à l'article 15, que le traitement dont ils sont responsables est en conformité avec les dispositions de la présente Convention.
- 2 Chaque Partie prévoit que les responsables du traitement, ainsi que, le cas échéant, les sous-traitants, doivent procéder, préalablement au commencement de tout traitement, à l'examen de l'impact potentiel du traitement de données envisagé sur les droits et libertés fondamentales des personnes concernées, et qu'ils doivent concevoir le traitement de données de manière à prévenir ou à minimiser les risques d'atteinte à ces droits et libertés fondamentales.
- 3 Chaque Partie prévoit que les responsables du traitement, ainsi que, le cas échéant, les sous-traitants, prennent des mesures techniques et organisationnelles tenant compte des implications du droit à la protection des données à caractère personnel à tous les stades du traitement des données.
- 4 Chaque Partie peut, eu égard aux risques encourus pour les intérêts, droits et libertés fondamentales des personnes concernées, adapter l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 dans la loi donnant effet aux dispositions de la présente Convention, en fonction de la nature et du volume des données, de la nature, de la portée et de la finalité du traitement et, le cas échéant, de la taille des responsables du traitement et des sous-traitants. »

Article 13

Les anciens articles 9 à 12 de la Convention deviennent les articles 11 à 14 de la Convention.

Article 14

The text of Article 9 of the Convention (new Article 11) shall be replaced by the following:

- “1 No exception to the provisions set out in this chapter shall be allowed except to the provisions of Article 5, paragraph 4, Article 7, paragraph 2, Article 8, paragraph 1, and Article 9, when such an exception is provided for by law, respects the essence of the fundamental rights and freedoms and constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society for:
- a the protection of national security, defence, public safety, important economic and financial interests of the State, the impartiality and independence of the judiciary or the prevention, investigation and prosecution of criminal offences and the execution of criminal penalties, and other essential objectives of general public interest;
 - b the protection of the data subject or the rights and fundamental freedoms of others, notably freedom of expression.
- 2 Restrictions on the exercise of the provisions specified in Articles 8 and 9 may be provided for by law with respect to data processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes when there is no recognisable risk of infringement of the rights and fundamental freedoms of data subjects.
- 3 In addition to the exceptions allowed for in paragraph 1 of this article, with reference to processing activities for national security and defence purposes, each Party may provide, by law and only to the extent that it constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to fulfil such an aim, exceptions to Article 4, paragraph 3, Article 14, paragraphs 5 and 6, and Article 15, paragraph 2, *litterae* a, b, c and d.

This is without prejudice to the requirement that processing activities for national security and defence purposes are subject to independent and effective review and supervision under the domestic legislation of the respective Party.”

Article 15

The text of Article 10 of the Convention (new Article 12) shall be replaced by the following:

“Each Party undertakes to establish appropriate judicial and non-judicial sanctions and remedies for violations of the provisions of this Convention.”

Article 16

The title of Chapter III shall be replaced by the following:

“Chapter III – Transborder flows of personal data”.

Article 14

Le libellé de l'article 9 de la Convention (nouvel article 11) est remplacé par ce qui suit :

- "1 Aucune exception aux dispositions énoncées au présent chapitre n'est admise, sauf au regard des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 9, dès lors qu'une telle exception est prévue par une loi, qu'elle respecte l'essence des droits et libertés fondamentales, et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique :
- a à la protection de la sécurité nationale, à la défense, à la sûreté publique, à des intérêts économiques et financiers importants de l'État, à l'impartialité et à l'indépendance de la justice ou à la prévention, à l'investigation et à la répression des infractions pénales et à l'exécution des sanctions pénales, ainsi qu'à d'autres objectifs essentiels d'intérêt public général ;
 - b à la protection de la personne concernée ou des droits et libertés fondamentales d'autrui, notamment la liberté d'expression.
- 2 Des restrictions à l'exercice des dispositions visées aux articles 8 et 9 peuvent être prévues par la loi pour le traitement des données utilisées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, lorsqu'il n'existe pas de risque identifiable d'atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées.
- 3 Outre les exceptions prévues au paragraphe 1 du présent article, relatives aux activités de traitement à des fins de sécurité nationale et de défense, chaque Partie peut prévoir par une loi et uniquement dans la mesure où cela constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique à cette fin, des exceptions à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphes 5 et 6, et à l'article 15, paragraphe 2, alinéas a, b, c et d.

Cela est sans préjudice de l'exigence que les activités de traitement à des fins de sécurité nationale et de défense fassent l'objet d'un contrôle et d'une supervision indépendants effectifs selon la législation nationale de chaque Partie. »

Article 15

Le libellé de l'article 10 de la Convention (nouvel article 12) est remplacé par ce qui suit :

« Chaque Partie s'engage à établir des sanctions et des recours juridictionnels et non juridictionnels appropriés visant les violations des dispositions de la présente Convention. »

Article 16

Le titre du chapitre III est modifié et se lit désormais comme suit :

« Chapitre III – Flux transfrontières de données à caractère personnel ».

Article 17

- 1 The title of Article 12 of the Convention (new Article 14) shall be replaced by the following:

“Article 14 – Transborder flows of personal data”.
- 2 The text of Article 12 of the Convention (new Article 14) shall be replaced by the following:
 - “1 A Party shall not, for the sole purpose of the protection of personal data, prohibit or subject to special authorisation the transfer of such data to a recipient who is subject to the jurisdiction of another Party to the Convention. Such a Party may, however, do so if there is a real and serious risk that the transfer to another Party, or from that other Party to a non-Party, would lead to circumventing the provisions of the Convention. A Party may also do so if bound by harmonised rules of protection shared by States belonging to a regional international organisation.
 - 2 When the recipient is subject to the jurisdiction of a State or international organisation which is not Party to this Convention, the transfer of personal data may only take place where an appropriate level of protection based on the provisions of this Convention is secured.
 - 3 An appropriate level of protection can be secured by:
 - a the law of that State or international organisation, including the applicable international treaties or agreements; or
 - b *ad hoc* or approved standardised safeguards provided by legally-binding and enforceable instruments adopted and implemented by the persons involved in the transfer and further processing.
 - 4 Notwithstanding the provisions of the previous paragraphs, each Party may provide that the transfer of personal data may take place if:
 - a the data subject has given explicit, specific and free consent, after being informed of risks arising in the absence of appropriate safeguards; or
 - b the specific interests of the data subject require it in the particular case; or
 - c prevailing legitimate interests, in particular important public interests, are provided for by law and such transfer constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society; or
 - d it constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society for freedom of expression.

Article 17

- 1 L'intitulé de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 14 – Flux transfrontières de données à caractère personnel ».
- 2 Le libellé de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Une Partie ne peut, aux seules fins de la protection des données à caractère personnel, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale le transfert de ces données à un destinataire relevant de la juridiction d'une autre Partie à la Convention. Cette Partie peut néanmoins agir ainsi lorsqu'il existe un risque réel et sérieux que le transfert à une autre Partie, ou de cette autre Partie à une non-Partie, conduise à contourner les dispositions de la Convention. Une Partie peut également agir ainsi lorsqu'elle est tenue de respecter des règles de protection harmonisées communes à des États appartenant à une organisation internationale régionale.
- 2 Lorsque le destinataire relève de la juridiction d'un État ou d'une organisation internationale qui n'est pas Partie à la présente Convention, le transfert de données à caractère personnel n'est possible que si un niveau approprié de protection fondé sur les dispositions de la présente Convention est garanti.
- 3 Un niveau de protection des données approprié peut être garanti par :
 - a les règles de droit de cet État ou de cette organisation internationale, y compris les traités ou accords internationaux applicables ; ou
 - b des garanties *ad hoc* ou standardisées agréées, établies par des instruments juridiquement contraignants et opposables, adoptés et mis en œuvre par les personnes impliquées dans le transfert et le traitement ultérieur des données.
- 4 Nonobstant les modalités prévues aux paragraphes précédents, chaque Partie peut prévoir que le transfert de données à caractère personnel peut avoir lieu :
 - a si la personne concernée a donné son consentement explicite, spécifique et libre, après avoir été informée des risques induits par l'absence de garanties appropriées ; ou
 - b si des intérêts spécifiques de la personne concernée le nécessitent dans un cas particulier ; ou
 - c si des intérêts légitimes prépondérants, notamment des intérêts publics importants, sont prévus par la loi et si ce transfert constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ; ou
 - d si ce transfert constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour la liberté d'expression.

- 5 Each Party shall provide that the competent supervisory authority, within the meaning of Article 15 of this Convention, is provided with all relevant information concerning the transfers of data referred to in paragraph 3, *littera* b and, upon request, paragraph 4, *litterae* b and c.
- 6 Each Party shall also provide that the supervisory authority is entitled to request that the person who transfers data demonstrates the effectiveness of the safeguards or the existence of prevailing legitimate interests and that the supervisory authority may, in order to protect the rights and fundamental freedoms of data subjects, prohibit such transfers, suspend them or subject them to conditions.”
- 3 The text of Article 12 of the Convention (new Article 14) includes the provisions of Article 2 of the Additional Protocol of 2001 regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181) on transborder flows of personal data to a recipient which is not subject to the jurisdiction of a Party to the Convention.

Article 18

A new Chapter IV shall be added after Chapter III of the Convention, as follows:

“Chapter IV – Supervisory authorities”.

Article 19

A new Article 15 includes the provisions of Article 1 of the Additional Protocol of 2001 (ETS No.181) and reads as follows:

“Article 15 – Supervisory authorities

- 1 Each Party shall provide for one or more authorities to be responsible for ensuring compliance with the provisions of this Convention.
- 2 To this end, such authorities:
 - a shall have powers of investigation and intervention;
 - b shall perform the functions relating to transfers of data provided for under Article 14, notably the approval of standardised safeguards;
 - c shall have powers to issue decisions with respect to violations of the provisions of this Convention and may, in particular, impose administrative sanctions;
 - d shall have the power to engage in legal proceedings or to bring to the attention of the competent judicial authorities violations of the provisions of this Convention;
 - e shall promote:
 - i public awareness of their functions and powers, as well as their activities;

- 5 Chaque Partie prévoit que l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article 15 de la présente Convention obtient toute information pertinente relative aux transferts de données prévus au paragraphe 3, alinéa b, et, sur demande, au paragraphe 4, alinéas b et c.
 - 6 Chaque Partie prévoit également que l'autorité de contrôle peut exiger de la personne qui transfère les données qu'elle démontre l'effectivité des garanties prises ou l'existence d'intérêts légitimes prépondérants et qu'elle peut, pour protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes concernées, interdire ou suspendre les transferts ou soumettre à condition de tels transferts de données. »
- 3 Le libellé de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) intègre les dispositions de l'article 2 du Protocole additionnel de 2001 (STE n° 181) concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, relatif aux flux transfrontières de données à caractère personnel vers un destinataire n'étant pas soumis à la juridiction d'une Partie à la Convention.

Article 18

Un nouveau chapitre IV est ajouté après le chapitre III de la Convention, dont le titre est :

« Chapitre IV – Autorités de contrôle ».

Article 19

Un nouvel article 15 intègre les dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel de 2001 (STE n° 181) et se lit comme suit :

« Article 15 – Autorités de contrôle

- 1 Chaque Partie prévoit qu'une ou plusieurs autorités sont chargées de veiller au respect des dispositions de la présente Convention.
- 2 À cet effet, ces autorités :
 - a disposent de pouvoirs d'investigation et d'intervention ;
 - b exercent les fonctions en matière de transferts de données prévues à l'article 14, notamment l'agrément de garanties standardisées ;
 - c disposent du pouvoir de rendre des décisions relatives aux violations des dispositions de la présente Convention et peuvent, notamment, infliger des sanctions administratives ;
 - d disposent du pouvoir d'ester en justice ou de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente des violations des dispositions de la présente Convention ;
 - e sont chargées :
 - i de sensibiliser le public à leurs fonctions et à leurs pouvoirs, ainsi qu'à leurs activités ;

- ii public awareness of the rights of data subjects and the exercise of such rights;
- iii awareness of controllers and processors of their responsibilities under this Convention;

specific attention shall be given to the data protection rights of children and other vulnerable individuals.

- 3 The competent supervisory authorities shall be consulted on proposals for any legislative or administrative measures which provide for the processing of personal data.
- 4 Each competent supervisory authority shall deal with requests and complaints lodged by data subjects concerning their data protection rights and shall keep data subjects informed of progress.
- 5 The supervisory authorities shall act with complete independence and impartiality in performing their duties and exercising their powers and in doing so shall neither seek nor accept instructions.
- 6 Each Party shall ensure that the supervisory authorities are provided with the resources necessary for the effective performance of their functions and exercise of their powers.
- 7 Each supervisory authority shall prepare and publish a periodical report outlining its activities.
- 8 Members and staff of the supervisory authorities shall be bound by obligations of confidentiality with regard to confidential information to which they have access, or have had access to, in the performance of their duties and exercise of their powers.
- 9 Decisions of the supervisory authorities may be subject to appeal through the courts.
- 10 The supervisory authorities shall not be competent with respect to processing carried out by bodies when acting in their judicial capacity."

Article 20

- 1 Chapters IV to VII of the Convention shall be renumbered to Chapters V to VIII of the Convention.
- 2 The title of Chapter V shall be replaced by 'Chapter V – Co-operation and mutual assistance'.
- 3 A new Article 17 shall be added, and former Articles 13 to 27 of the Convention shall become Articles 16 to 31 of the Convention.

- ii de sensibiliser le public aux droits des personnes concernées et à l'exercice de ces droits ;
 - iii de sensibiliser les responsables du traitement et les sous-traitants aux responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention ;
- une attention particulière sera portée au droit à la protection des données des enfants et des autres personnes vulnérables.
- 3 Les autorités de contrôle compétentes sont consultées sur toute proposition législative ou administrative impliquant des traitements de données à caractère personnel.
 - 4 Chaque autorité de contrôle compétente traite les demandes et les plaintes dont elle est saisie par les personnes concernées au regard de leurs droits à la protection des données et tient ces personnes informées des résultats.
 - 5 Les autorités de contrôle agissent avec indépendance et impartialité dans l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs et, ce faisant, elles ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions.
 - 6 Chaque Partie s'assure que les autorités de contrôle disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement effectif de leurs fonctions et à l'exercice de leurs pouvoirs.
 - 7 Chaque autorité de contrôle prépare et publie un rapport d'activités périodique.
 - 8 Les membres et agents des autorités de contrôle sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont, ou ont eu, accès dans l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs.
 - 9 Les décisions des autorités de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
 - 10 Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes s'agissant des traitements effectués par des organes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. »

Article 20

- 1 Les chapitres IV à VII de la Convention sont renumérotés et deviennent les chapitres V à VIII de la Convention.
- 2 Le titre du chapitre V est modifié et se lit désormais comme suit : « Chapitre V – Coopération et entraide ».
- 3 Un nouvel article 17 est introduit et les anciens articles 13 à 27 de la Convention deviennent les articles 16 à 31 de la Convention.

Article 21

- 1 The title of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be replaced by the following:

“Article 16 – Designation of supervisory authorities”.
- 2 Paragraph 1 of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be replaced by the following:

“1 The Parties agree to co-operate and render each other mutual assistance in order to implement this Convention.”
- 3 Paragraph 2 of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be replaced by the following:

“2 For that purpose:

 - a each Party shall designate one or more supervisory authorities within the meaning of Article 15 of this Convention, the name and address of each of which it shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe;
 - b each Party which has designated more than one supervisory authority shall specify the competence of each authority in its communication referred to in the previous *littera*.”
- 4 Paragraph 3 of Article 13 of the Convention (new Article 16) shall be deleted.

Article 22

A new Article 17 shall be added after the new Article 16 of the Convention as follows:

“Article 17 – Forms of co-operation

- 1 The supervisory authorities shall co-operate with one another to the extent necessary for the performance of their duties and exercise of their powers, in particular by:
 - a providing mutual assistance by exchanging relevant and useful information and co-operating with each other under the condition that, as regards the protection of personal data, all the rules and safeguards of this Convention are complied with;
 - b co-ordinating their investigations or interventions, or conducting joint actions;
 - c providing information and documentation on their law and administrative practice relating to data protection.
- 2 The information referred to in paragraph 1 shall not include personal data undergoing processing unless such data are essential for co-operation, or where the data subject concerned has given explicit, specific, free and informed consent to its provision.

Article 21

- 1 L'intitulé de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 16 – Désignation des autorités de contrôle ».

- 2 Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Les Parties s'engagent à coopérer et à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention. »

- 3 Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est remplacé par ce qui suit :

« 2 À cette fin :

- a chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités de contrôle, au sens de l'article 15 de la présente Convention, dont elle communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ;
- b chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités de contrôle indique, dans la communication visée à l'alinéa précédent, la compétence de chacune. »

- 4 Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention (nouvel article 16) est supprimé.

Article 22

Un nouvel article 17 intitulé et libellé comme suit est introduit après le nouvel article 16 de la Convention :

« Article 17 – Formes de coopération

- 1 Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs, notamment :

- a en s'accordant mutuellement une assistance par l'échange d'informations pertinentes et utiles et en coopérant entre elles, à condition qu'en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel toutes les règles et garanties de la présente Convention soient respectées ;
- b en coordonnant leurs investigations ou interventions, ou en menant des actions conjointes ;
- c en fournissant des informations et des documents sur leur droit et sur leur pratique administrative en matière de protection des données.

- 2 Les informations visées au paragraphe 1 n'incluent pas les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, à moins que ces données soient essentielles à la coopération ou que la personne concernée ait donné son consentement explicite, spécifique, libre et éclairé pour ce faire.

- 3 In order to organise their co-operation and to perform the duties set out in the preceding paragraphs, the supervisory authorities of the Parties shall form a network.”

Article 23

- 1 The title of Article 14 of the Convention (new Article 18) shall be replaced by the following:
“Article 18 – Assistance to data subjects”.
- 2 The text of Article 14 of the Convention (new Article 18) shall be replaced by the following:
 - “1 Each Party shall assist any data subject, whatever his or her nationality or residence, to exercise his or her rights under Article 9 of this Convention.
 - 2 Where a data subject resides on the territory of another Party, he or she shall be given the option of submitting the request through the intermediary of the supervisory authority designated by that Party.
 - 3 The request for assistance shall contain all the necessary particulars, relating *inter alia* to:
 - a the name, address and any other relevant particulars identifying the data subject making the request;
 - b the processing to which the request pertains, or its controller;
 - c the purpose of the request.”

Article 24

- 1 The title of Article 15 of the Convention (new Article 19) shall be replaced by the following:
“Article 19 – Safeguards”.
- 2 The text of Article 15 of the Convention (new Article 19) shall be replaced by the following:
 - “1 A supervisory authority which has received information from another supervisory authority, either accompanying a request or in reply to its own request, shall not use that information for purposes other than those specified in the request.
 - 2 In no case may a supervisory authority be allowed to make a request on behalf of a data subject of its own accord and without the express approval of the data subject concerned.”

- 3 Afin d'organiser leur coopération et d'accomplir les fonctions prévues aux paragraphes précédents, les autorités de contrôle des Parties se constituent en réseau. »

Article 23

- 1 L'intitulé de l'article 14 de la Convention (nouvel article 18) est modifié et se lit comme suit :

« Article 18 – Assistance aux personnes concernées ».

- 2 Le libellé de l'article 14 de la Convention (nouvel article 18) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Chaque Partie prête assistance à toute personne concernée, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, pour l'exercice de ses droits prévus par l'article 9 de la présente Convention.

2 Lorsque la personne concernée réside sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la faculté de présenter la demande par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle désignée par cette Partie.

3 La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment :

- a le nom, l'adresse et tout autre élément pertinent d'identification de la personne concernée à l'origine de la demande ;
- b le traitement auquel la demande se réfère ou le responsable du traitement correspondant ;
- c l'objet de la demande. »

Article 24

- 1 L'intitulé de l'article 15 de la Convention (nouvel article 19) est modifié et se lit comme suit :

« Article 19 – Garanties ».

- 2 Le libellé de l'article 15 de la Convention (nouvel article 19) est remplacé par ce qui suit :

« 1 Une autorité de contrôle qui a reçu des informations d'une autre autorité de contrôle, soit à l'appui d'une demande, soit en réponse à une demande qu'elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande.

2 En aucun cas une autorité de contrôle ne sera autorisée à faire une demande au nom d'une personne concernée, de sa propre initiative et sans l'approbation expresse de cette personne. »

Article 25

- 1 The title of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

“Article 20 – Refusal of requests”.

- 2 The recital of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

“A supervisory authority to which a request is addressed under Article 17 of this Convention may not refuse to comply with it unless:”

- 3 *Littera a* of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

“a the request is not compatible with its powers.”

- 4 *Littera c* of Article 16 of the Convention (new Article 20) shall be replaced by the following:

“c compliance with the request would be incompatible with the sovereignty, national security or public order of the Party by which it was designated, or with the rights and fundamental freedoms of individuals under the jurisdiction of that Party.”

Article 26

- 1 The title of Article 17 of the Convention (new Article 21) shall be replaced by the following:

“Article 21 – Costs and procedures”.

- 2 Paragraph 1 of Article 17 of the Convention (new Article 21) shall be replaced by the following:

“1 Co-operation and mutual assistance which the Parties render each other under Article 17 and assistance they render to data subjects under Articles 9 and 18 shall not give rise to the payment of any costs or fees other than those incurred for experts and interpreters. The latter costs or fees shall be borne by the Party making the request.”

- 3 The terms “his or her” shall replace “his” in paragraph 2 of Article 17 of the Convention (new Article 21).

Article 27

The title of Chapter V of the Convention (new Chapter VI) shall be replaced by the following:

“Chapter VI – Convention Committee”.

Article 25

- 1 L'intitulé de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est modifié et se lit comme suit :

« Article 20 – Refus des demandes ».
- 2 La phrase introductive de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est remplacée par ce qui suit :

« Une autorité de contrôle, saisie d'une demande aux termes de l'article 17 de la présente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que si : »
- 3 L'alinéa a de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est remplacé par ce qui suit :

« a la demande est incompatible avec ses compétences ; »
- 4 L'alinéa c de l'article 16 de la Convention (nouvel article 20) est remplacé par ce qui suit :

« c l'exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité nationale ou l'ordre public de la Partie qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie. »

Article 26

- 1 L'intitulé de l'article 17 de la Convention (nouvel article 21) est modifié et se lit comme suit :

« Article 21 – Frais et procédures ».
- 2 Le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention (nouvel article 21) est remplacé par ce qui suit :

« 1 La coopération et l'entraide que les Parties s'accordent aux termes de l'article 17, ainsi que l'assistance qu'elles prêtent aux personnes concernées aux termes des articles 9 et 18 ne donneront pas lieu au paiement de frais et droits autres que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits seront à la charge de la Partie qui a fait la demande. »
- 3 Dans la version anglaise, les termes « *his or her* » remplacent « *his* » dans le paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention (nouvel article 21).

Article 27

Le titre du chapitre V de la Convention (nouveau chapitre VI) est modifié et se lit comme suit :

« Chapitre VI – Comité conventionnel ».

Article 28

- 1 The terms "Consultative Committee" in paragraph 1 of Article 18 of the Convention (new Article 22) shall be replaced by "Convention Committee".
- 2 Paragraph 3 of Article 18 of the Convention (new Article 22) shall be replaced by the following:
 - "3 The Convention Committee may, by a decision taken by a majority of two-thirds of the representatives of the Parties, invite an observer to be represented at its meetings."
- 3 A new paragraph 4 shall be added after paragraph 3 of Article 18 of the Convention (new Article 22):
 - "4 Any Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the funding of the activities of the Convention Committee according to the modalities established by the Committee of Ministers in agreement with that Party."

Article 29

- 1 The terms "Consultative Committee" in the recital of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced by "Convention Committee".
- 2 The term "proposals" in *littera* a of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced with the term "recommendations".
- 3 References to "Article 21" in *littera* b and "Article 21 paragraph 3" in *littera* c of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced respectively by references to "Article 25" and "Article 25, paragraph 3".
- 4 *Littera* d of Article 19 of the Convention (new Article 23) shall be replaced by the following:
 - "d may express an opinion on any question concerning the interpretation or application of this Convention;"
- 5 The following additional *litterae* shall be added following *littera* d of Article 19 of the Convention (new Article 23):
 - "e shall prepare, before any new accession to the Convention, an opinion for the Committee of Ministers relating to the level of personal data protection of the candidate for accession and, where necessary, recommend measures to take to reach compliance with the provisions of this Convention;
 - f may, at the request of a State or an international organisation, evaluate whether the level of personal data protection the former provides is in compliance with the provisions of this Convention and, where necessary, recommend measures to be taken in order to reach such compliance;
 - g may develop or approve models of standardised safeguards referred to in Article 14;

Article 28

- 1 Au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention (nouvel article 22), les mots « comité consultatif » sont remplacés par les mots « comité conventionnel ».
- 2 Le paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention (nouvel article 22) est remplacé par ce qui suit :
 - « 3 Le comité conventionnel peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des représentants des Parties, inviter un observateur à se faire représenter à ses réunions. »
- 3 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté après le paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention (nouvel article 22) :
 - « 4 Toute Partie qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe contribuera au financement des activités du comité conventionnel selon des modalités établies par le Comité des Ministres en accord avec cette Partie. »

Article 29

- 1 Les mots « comité consultatif » en introduction de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) sont remplacés par les mots « comité conventionnel ».
- 2 À l'alinéa a de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23), le terme « propositions » est remplacé par le terme « recommandations ».
- 3 Les références à « l'article 21 », à l'alinéa b, et à « l'article 21, paragraphe 3 », à l'alinéa c de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23), sont remplacées respectivement par les références suivantes : « l'article 25 » et « l'article 25, paragraphe 3 ».
- 4 L'alinéa d de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) est remplacé par ce qui suit :
 - « d peut exprimer un avis sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ; »
- 5 Les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa d de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) :
 - « e formule, préalablement à toute nouvelle adhésion à la Convention, un avis destiné au Comité des Ministres sur le niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le candidat à l'adhésion et recommande, le cas échéant, des mesures à prendre en vue d'atteindre la conformité avec les dispositions de la présente Convention ;
 - f peut, à la demande d'un État ou d'une organisation internationale, évaluer si leur niveau de protection des données à caractère personnel est conforme aux dispositions de la présente Convention et recommande, le cas échéant, des mesures à prendre en vue d'atteindre une telle conformité ;
 - g peut élaborer ou approuver des modèles de garanties standardisées au sens de l'article 14 ;

- h shall review the implementation of this Convention by the Parties and recommend measures to be taken in the case where a Party is not in compliance with this Convention;
- i shall facilitate, where necessary, the friendly settlement of all difficulties related to the application of this Convention.”

Article 30

The text of Article 20 of the Convention (new Article 24) shall be replaced by the following:

- “1 The Convention Committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within twelve months of the entry into force of this Convention. It shall subsequently meet at least once a year, and in any case when one-third of the representatives of the Parties request its convocation.
- 2 After each of its meetings, the Convention Committee shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on its work and on the functioning of this Convention.
- 3 The voting arrangements in the Convention Committee are laid down in the elements for the rules of procedure appended to Protocol CETS No. 223.
- 4 The Convention Committee shall draw up the other elements of its rules of procedure and establish, in particular, the procedures for evaluation and review referred to in Article 4, paragraph 3, and Article 23, *litterae* e, f and h on the basis of objective criteria.”

Article 31

- 1 Paragraphs 1 to 4 of Article 21 of the Convention (new Article 25) shall be replaced by the following:
 - “1 Amendments to this Convention may be proposed by a Party, the Committee of Ministers of the Council of Europe or the Convention Committee.
 - 2 Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties to this Convention, to the other member States of the Council of Europe, to the European Union and to every non-member State or international organisation which has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 27.
 - 3 Moreover, any amendment proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the Convention Committee, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
 - 4 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Convention Committee, and may approve the amendment.”

- h examine la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties et recommande des mesures à prendre en cas de non-respect de la présente Convention par une Partie ;
- i facilite au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application de la présente Convention. »

Article 30

Le texte de l'article 20 de la Convention (nouvel article 24) est remplacé par ce qui suit :

- « 1 Le comité conventionnel est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des représentants des Parties demande sa convocation.
- 2 À l'issue de chacune de ses réunions, le comité conventionnel soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la présente Convention.
- 3 Les modalités de vote au sein du comité conventionnel sont fixées dans les éléments pour le règlement intérieur annexés au Protocole STCE n° 223.
- 4 Le comité conventionnel établit les autres éléments de son règlement intérieur et fixe en particulier les procédures d'évaluation et d'examen prévues à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 23, alinéas e, f et h, sur la base de critères objectifs. »

Article 31

- 1 Les paragraphes 1 à 4 de l'article 21 de la Convention (nouvel article 25) sont remplacés par ce qui suit :
 - « 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comité conventionnel.
 - 2 Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties à la présente Convention, aux autres États membres du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à chaque État non membre ou organisation internationale qui a été invité(e) à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 27.
 - 3 En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité conventionnel, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
 - 4 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le comité conventionnel, et peut approuver l'amendement. »

- 2 An additional paragraph 7 shall be added after paragraph 6 of Article 21 of the Convention (new Article 25) as follows:

“7 Moreover, the Committee of Ministers may, after consulting the Convention Committee, unanimously decide that a particular amendment shall enter into force at the expiration of a period of three years from the date on which it has been opened to acceptance, unless a Party notifies the Secretary General of the Council of Europe of an objection to its entry into force. If such an objection is notified, the amendment shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Party to this Convention which has notified the objection has deposited its instrument of acceptance with the Secretary General of the Council of Europe.”

Article 32

- 1 Paragraph 1 of Article 22 of the Convention (new Article 26) shall be replaced by the following:

“1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by the European Union. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.”

- 2 The terms “member State” in paragraph 3 of Article 22 of the Convention (new Article 26) shall be replaced by “Party”.

Article 33

The title and the text of Article 23 of the Convention (new Article 27) shall be replaced as follows:

“Article 27 – Accession by non-member States or international organisations

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consulting the Parties to this Convention and obtaining their unanimous agreement, and in light of the opinion prepared by the Convention Committee in accordance with Article 23.e, invite any State not a member of the Council of Europe or an international organisation to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any State or international organisation acceding to this Convention according to paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.”

- 2 Le paragraphe 7 suivant est inséré après le paragraphe 6 de l'article 21 de la Convention (nouvel article 25) :

« 7 Par ailleurs, le Comité des Ministres peut, après consultation du comité conventionnel, décider à l'unanimité qu'un amendement en particulier entrera en vigueur à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la présente Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

Article 32

- 1 Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention (nouvel article 26) est remplacé par ce qui suit :

« 1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

- 2 Le terme « État membre », au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention (nouvel article 26), est remplacé par « Partie ».

Article 33

L'intitulé et le libellé de l'article 23 de la Convention (nouvel article 27) sont remplacés par ce qui suit :

« Article 27 – Adhésion d'États non membres ou d'organisations internationales

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, et à la lumière de l'avis formulé par le comité conventionnel, conformément à l'article 23.e, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe ou une organisation internationale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout État ou organisation internationale adhérant à la présente Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. »

Article 34

Paragraphs 1 and 2 of Article 24 of the Convention (new Article 28) shall be replaced by the following:

- “1 Any State, the European Union or other international organisation may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any State, the European Union or other international organisation may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.”

Article 35

- 1 The term “State” in the recital of Article 27 of the Convention (new Article 31) shall be replaced by “Party”.
- 2 References to “Articles 22, 23 and 24” in *littera* c shall be replaced by references to “Articles 26, 27 and 28”.

Article 36 – Signature, ratification and accession

- 1 This Protocol shall be open for signature by Contracting States to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 After the opening for signature of this Protocol and before its entry into force, any other State shall express its consent to be bound by this Protocol by accession. It may not become a Party to the Convention without acceding simultaneously to this Protocol.

Article 37 – Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 36.
- 2 In the event this Protocol has not entered into force in accordance with paragraph 1, following the expiry of a period of five years after the date on which it has been opened for signature, the Protocol shall enter into force in respect of those States which have expressed their consent to be bound by it in accordance with paragraph 1, provided that the Protocol has at least thirty-eight Parties. As between the Parties to the Protocol, all provisions of the amended Convention shall have effect immediately upon entry into force.

Article 34

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la Convention (nouvel article 28) sont remplacés par ce qui suit :

- « 1 Tout État, l'Union européenne ou une autre organisation internationale peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Tout État, l'Union européenne ou une autre organisation internationale peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. »

Article 35

- 1 Dans la phrase introductive de l'article 27 de la Convention (nouvel article 31), le mot « État » est remplacé par le mot « Partie ».
- 2 Les références faites à l'alinéa c aux « articles 22, 23 et 24 » sont remplacées par des références aux « articles 26, 27 et 28 ».

Article 36 – Signature, ratification et adhésion

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États Contractants à la Convention. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Après l'ouverture à la signature du présent Protocole et avant son entrée en vigueur, tout autre État exprime son consentement à être lié par le présent Protocole par adhésion. Il ne peut devenir Partie à la Convention sans adhérer simultanément au présent Protocole.

Article 37 – Entrée en vigueur

- 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 36.
- 2 Dans l'hypothèse où le présent Protocole ne serait pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1, à l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle il a été ouvert à la signature, le Protocole entrera en vigueur, à l'égard des États ayant exprimé leur consentement à être liés par celui-ci, conformément au paragraphe 1, pourvu que le Protocole compte au moins trente-huit Parties. En ce qui concerne les Parties au Protocole, toutes les dispositions de la Convention amendée prennent effet immédiatement après son entrée en vigueur.

- 3 Pending the entry into force of this Protocol and without prejudice to the provisions regarding the entry into force and the accession by non-member States or international organisations, a Party to the Convention may, at the time of signature of this Protocol or at any later moment, declare that it will apply the provisions of this Protocol on a provisional basis. In such cases, the provisions of this Protocol shall apply only with respect to the other Parties to the Convention which have made a declaration to the same effect. Such a declaration shall take effect on the first day of the third month following the date of its receipt by the Secretary General of the Council of Europe.
- 4 From the date of entry into force of this Protocol, the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181) shall be repealed.
- 5 From the date of the entry into force of this Protocol, the amendments to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, approved by the Committee of Ministers, in Strasbourg, on 15 June 1999, have lost their purpose.

Article 38 – Declarations related to the Convention

From the date of entry into force of this Protocol, with respect to a Party having entered one or more declarations in pursuance of Article 3 of the Convention, such declaration(s) will lapse.

Article 39 – Reservations

No reservation may be made to the provisions of this Protocol.

Article 40 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any other Party to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 37;
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 10th day of October 2018, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to other Parties to the Convention and any State invited to accede to the Convention.

- 3 En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, et sans préjudice des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'adhésion d'États non membres ou d'organisations internationales, une Partie à la Convention peut, au moment de la signature du présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer que les dispositions du présent Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Dans ce cas, les dispositions du présent Protocole ne s'appliqueront qu'aux Parties à la Convention ayant fait une déclaration similaire à cet effet. Cette déclaration prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 4 Dès la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) sera abrogé.
- 5 Dès la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999, deviendront sans objet.

Article 38 – Déclarations relatives à la Convention

Dès la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, pour les Parties ayant fait une ou plusieurs déclarations en vertu de l'article 3 de la Convention, cette ou ces déclarations deviendront caduques.

Article 39 – Réserves

Aucune réserve ne peut être faite aux dispositions du présent Protocole.

Article 40 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe et à toute autre Partie à la Convention :

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 37 ;
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2018, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à tout État invité à adhérer à cette dernière.

Appendix to the Protocol: Elements for the rules of procedure of the Convention Committee

- 1 Each Party has a right to vote and shall have one vote.
- 2 A two-thirds majority of representatives of the Parties shall constitute a quorum for the meetings of the Convention Committee. In case the amending Protocol to the Convention enters into force in accordance with its Article 37 (2) before its entry into force in respect of all Contracting States to the Convention, the quorum for the meetings of the Convention Committee shall be no less than 34 Parties to the Protocol.
- 3 The decisions under Article 23 shall be taken by a four-fifths majority. The decisions pursuant to Article 23, *littera* h, shall be taken by a four-fifths majority, including a majority of the votes of States Parties not members of a regional integration organisation that is a Party to the Convention.
- 4 Where the Convention Committee takes decisions pursuant to Article 23, *littera* h, the Party concerned by the review shall not vote. Whenever such a decision concerns a matter falling within the competence of a regional integration organisation, neither the organisation nor its member States shall vote.
- 5 Decisions concerning procedural issues shall be taken by a simple majority.
- 6 Regional integration organisations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the Convention Committee, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to the Convention. Such an organisation shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right.
- 7 In case of vote, all Parties must be informed of the subject and time for the vote, as well as whether the vote will be exercised by the Parties individually or by a regional integration organisation on behalf of its member States.
- 8 The Convention Committee may further amend its rules of procedure by a two-thirds majority, except for the voting arrangements which may only be amended by unanimous vote of the Parties and to which Article 25 of the Convention applies.

Annexe au Protocole : Éléments pour le règlement intérieur du comité conventionnel

- 1 Chaque Partie a le droit de vote et dispose d'une voix.
- 2 La majorité des deux tiers des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité conventionnel. Dans le cas où le Protocole d'amendement à la Convention entrerait en vigueur conformément à l'article 37(2) avant son entrée en vigueur à l'égard de tous les États Contractants à la Convention, le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité conventionnel sera d'au moins 34 Parties au Protocole.
- 3 Les décisions au titre de l'article 23 sont prises à la majorité des quatre cinquièmes. Les décisions au titre de l'article 23, alinéa h, sont prises à la majorité des quatre cinquièmes, y compris la majorité des voix des États Parties non membres d'une organisation d'intégration régionale qui est Partie à la Convention.
- 4 Lorsque le comité conventionnel prend des décisions en vertu de l'article 23, alinéa h, la Partie concernée par l'examen ne vote pas. Dès lors qu'une telle décision concerne une question relevant de la compétence d'une organisation d'intégration régionale, ni l'organisation ni ses États membres ne votent.
- 5 Les décisions concernant les questions procédurales sont prises à la majorité simple.
- 6 Les organisations d'intégration régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, peuvent exercer leur droit de vote au sein du comité conventionnel avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Une telle organisation n'exerce pas son droit de vote si l'un de ses États membres exerce son droit.
- 7 En cas de vote, toutes les Parties doivent être informées de l'objet et du moment du vote, ainsi que du fait que le vote sera exercé par les Parties individuellement ou par une organisation d'intégration régionale au nom de ses États membres.
- 8 Le comité conventionnel peut ultérieurement amender le règlement intérieur à la majorité des deux tiers des Parties, à l'exception des modalités de vote qui ne peuvent être amendées qu'à l'unanimité et auxquelles l'article 25 de la Convention s'applique.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le Altre Parti della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n° 108), aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (di seguito denominata "la Convenzione"),

Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati e la privacy nel terzo millennio adottata dalla 30a Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia, 24-26 novembre 2010);

Vista la Risoluzione 1843 (2011) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione della vita privata e dei dati personali su Internet e i media online e la Risoluzione 1986 (2014) sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel cibernazio;

Visto il parere 296 (2017) sul progetto di Protocollo che modifica la Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n. 108) e la sua motivazione, adottata dal Comitato permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017;

Considerando che sono emerse nuove sfide alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando è stata adottata la Convenzione;

Considerando la necessità di garantire che la Convenzione continui a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e, più in generale, nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 Il primo considerando del Preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,"

2 Il terzo considerando del preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Considerando che è necessario garantire la dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo e, data la diversificazione, l'intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati; "

3. Il quarto considerando del preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione al suo ruolo nella società e che deve essere riconciliato con altri diritti umani e libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione;"

4 Il seguente considerando è aggiunto dopo il quarto considerando del preambolo della Convenzione:

"Considerando che la presente Convenzione consente di prendere in considerazione, nell'attuazione delle norme ivi stabilite, il principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;"

5 Il quinto considerando del preambolo della Convenzione è soppresso.

Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano come segue:

"Riconoscendo che è necessario promuovere a livello globale i valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, contribuendo così al libero flusso di informazioni tra le persone";

"Riconoscendo l'interesse di un rafforzamento della cooperazione internazionale tra le parti della Convenzione,"

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della Convenzione è sostituito dal seguente

"Lo scopo di questa Convenzione è proteggere ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in tal modo al rispetto dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy ".

Articolo 3

1 La lettera b dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla seguente:

"b "trattamento dei dati " significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali, quali raccolta, conservazione, alterazione, reperimento, divulgazione, messa a disposizione, cancellazione o distruzione, oppure esecuzione di logiche e / o operazioni aritmetiche su tali dati; "

2 La lettera c dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla seguente:

"c dove non viene utilizzato il trattamento automatizzato," elaborazione dei dati " significa un'operazione o una serie di operazioni eseguite su dati personali all'interno di un insieme strutturato di tali dati che sono accessibili o recuperabili in base a criteri specifici;"

3 La lettera d dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla seguente:

"d "titolare del trattamento": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo o congiuntamente ad altri, ha potere decisionale in relazione al trattamento dei dati; "

4 Dopo la lettera d dell'articolo 2 della Convenzione sono aggiunte le seguenti nuove lettere:

"e destinatario ": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati sono comunicati o resi disponibili;

f "responsabile": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento."

Articolo 4

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna delle Parti si impegna ad applicare la presente Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla sua giurisdizione nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto di ogni individuo alla protezione dei propri dati personali."

2 Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"2 La presente Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività puramente personali o domestiche."

3 I paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 3 della Convenzione sono soppressi.

Articolo 5

Il Titolo del Capo II della Convenzione è sostituito dal seguente:

"Capitolo II - Principi di base per la protezione dei dati personali".

Articolo 6

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e garantirne l'effettiva applicazione."

2 Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"2 Queste misure saranno prese da ciascuna delle Parti ed entreranno in vigore al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione."

3 Un nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione:

"3 Ciascuna parte si impegna a:

a consentire al Comitato della Convenzione di cui al Capo VI di valutare l'efficacia delle misure che ha adottato nella sua legislazione per attuare le disposizioni della presente Convenzione; e

b contribuire attivamente a questo processo di valutazione ".

Articolo 7

1 Il Titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 - Legittimità dell'elaborazione dei dati e qualità dei dati".

2 Il testo dell'articolo 5 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e deve riflettere in tutte le fasi del trattamento un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e le libertà in gioco.

2 Ciascuna Parte dispone che il trattamento dei dati non può essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro fondamento legittimo previsto a dalla legge.

3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere trattati in modo lecito.

4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a elaborati correttamente ed in modo trasparente;

b raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non trattati in modo incompatibile con tali scopi; l'ulteriore elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a

fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è, fatti salvi gli opportuni controlli, compatibile con tali finalità;

c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d accurati e, se necessario, aggiornati;

e conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali tali dati sono trattati".

Articolo 8

Il testo dell'articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 L'elaborazione di:

- dati genetici;

- dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza;

- dati biometrici che identificano in modo univoco una persona;

- dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale,

sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione.

2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione. "

Articolo 9

Il testo dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, ove previsto, il responsabile del trattamento, adottino adeguate misure di sicurezza contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modifica o divulgazione.

2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi, senza indugio, almeno all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni dei dati che possono seriamente interferire con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate. "

Articolo 10

Un nuovo articolo 8 è aggiunto dopo l'articolo 7 della Convenzione come segue:

"Articolo 8 - Trasparenza del trattamento

1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento informi gli interessati di:

a la sua identità e residenza o stabilimento abituale;

b la base giuridica e le finalità del trattamento previsto;

c le categorie di dati personali trattati;

d i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, se esistenti; e

e i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9,

così come ogni altra informazione necessaria al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali.

2 Il paragrafo 1 non si applica se l'interessato ha già le informazioni pertinenti.

3 Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire tali informazioni quando il trattamento è espressamente previsto dalla legge o ciò si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati. "

Articolo 11

1 L'articolo 8 della Convenzione è rinumerato articolo 9 e il Titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 - Diritti dell'interessato".

2 Il testo dell'articolo 8 della Convenzione (nuovo articolo 9) è sostituito dal seguente:

"1 Ogni individuo ha diritto a:

a non essere soggetto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione;

b ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sul periodo di conservazione e qualsiasi altra informazione che il titolare del trattamento è tenuto a fornire al fine di garantire la trasparenza del trattamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

c ottenere, su richiesta, conoscenza del ragionamento alla base dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli vengono applicati;

d opporsi in qualsiasi momento, per motivi relativi alla sua situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per il trattamento che prevalgano sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue libertà fondamentali;

e ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo ritardo, rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi sono, o sono stati, trattati in violazione delle disposizioni della presente Convenzione;

f avere un rimedio ai sensi dell'articolo 12 nei casi in cui i suoi diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione;

g beneficiare, a prescindere dalla sua nazionalità o residenza, dall'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi della presente Convenzione.

2 Il paragrafo 1.a non si applica se la decisione è autorizzata da una legge cui è soggetto il titolare del trattamento e che stabilisce anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato."

Articolo 12

Un nuovo articolo 10 è aggiunto dopo il nuovo articolo 9 della Convenzione come segue:

"Articolo 10 - Obblighi aggiuntivi

1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento adottino tutte le misure appropriate per conformarsi agli obblighi della presente Convenzione e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale adottata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, in particolare

all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 15, che il trattamento dei dati sotto il loro controllo è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile impatto dell'elaborazione dei dati prevista sui diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate prima dell'inizio di tale trattamento e definiscano il trattamento dei dati in modo da prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e libertà fondamentali.

3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, attuino misure tecniche e organizzative che tengano conto delle implicazioni del diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi del trattamento dei dati.

4 Ciascuna Parte può, tenendo conto dei rischi derivanti agli interessi, ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della legge che dà attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati, alla natura, alla portata e alle finalità del trattamento e, se del caso, alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili.

Articolo 13

Gli articoli da 9 a 12 della Convenzione diventeranno gli articoli da 11 a 14 della Convenzione.

Articolo 14

Il testo dell'articolo 9 della Convenzione (nuovo articolo 11) è sostituito dal seguente:

"1 Sono consentite eccezioni alle disposizioni del presente Capitolo fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 9, quando tale eccezione è prevista dalla legge, rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per:

a la protezione della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale;

b la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, in particolare la libertà di espressione.

2 Le restrizioni all'esercizio delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 possono essere previste dalla legge in relazione al trattamento dei dati a scopo di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando non vi è alcun rischio riconoscibile di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

3 Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riferimento alle attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa, ciascuna parte può prevedere, per legge e solo nei casi in cui costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per raggiungere tale scopo, eccezioni all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d).

Ciò lascia impregiudicato il requisito che le attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano soggette a revisione e vigilanza indipendenti ed efficaci ai sensi della legislazione nazionale della rispettiva parte."

Articolo 15

Il testo dell'articolo 10 della convenzione (nuovo articolo 12) è sostituito dal seguente:

"Ciascuna delle Parti si impegna a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16

Il Titolo del Capo III è sostituito dal seguente:

"Capo III - Flussi transfrontalieri di dati personali".

Articolo 17

1 Il Titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 - Flussi transfrontalieri di dati personali".

2 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) è sostituito dal seguente:

"1 Una Parte non può, al solo scopo di proteggere i dati personali, vietare o subordinare a speciale autorizzazione il trasferimento di tali dati a un destinatario soggetto alla giurisdizione di un'altra Parte della Convenzione. Tuttavia, una parte può farlo se sussiste un rischio reale e grave che il trasferimento ad un'altra Parte o da questa altra Parte a una non-Parte, porti a eludere le disposizioni della Convenzione. Una Parte può farlo anche se vincolata da norme di protezione armonizzate, condivise da Stati appartenenti a un'organizzazione internazionale regionale.

2 Quando il destinatario è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della presente Convenzione, il trasferimento di dati personali può avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione.

3 Un livello adeguato di protezione può essere garantito da:

a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o

b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da strumenti giuridicamente vincolanti ed esecutivi adottati e attuati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento.

4 Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi, ciascuna Parte può prevedere che il trasferimento di dati personali possa aver luogo se:

a l'interessato ha fornito un consenso esplicito, specifico e libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate garanzie; o

b l'interesse specifico dell'interessato lo richiede nel caso specifico; o

c i prevalenti interessi legittimi, in particolare gli interessi pubblici importanti, sono previsti dalla legge e tale trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica; o

d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la libertà di espressione.

5 Ciascuna Parte dispone che l'autorità di controllo competente, ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, sia dotata di tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di cui al paragrafo 3, lettera b e, su richiesta, del paragrafo 4, lettere b e c.

6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorità di controllo abbia il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri l'efficacia delle garanzie o l'esistenza di interessi legittimi prevalenti e che l'autorità di controllo possa, al fine di proteggere i

diritti e le libertà fondamentali degli interessati, vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ".

3 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) comprende le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo del 2001 in materia di autorità di controllo e flussi di dati transfrontalieri (STE n. 181) sui flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che è non soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione.

Articolo 18

Un nuovo Capo IV è aggiunto dopo il Capo III della Convenzione, come segue:

"Capo IV - Autorità di controllo".

Articolo 19

Un nuovo articolo 15 comprende le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue:

"Articolo 15 - Autorità di controllo"

1 Ciascuna Parte provvede affinché una o più autorità siano responsabili di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

2 A tal fine, tali autorità:

a hanno poteri di investigazione e di intervento;

b svolgono le funzioni relative al trasferimento di dati di cui all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza standardizzate;

c hanno il potere di emettere decisioni in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e può, in particolare, imporre sanzioni amministrative;

d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o di portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione;

e promuovono:

i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri, nonché delle loro attività;

ii la consapevolezza pubblica dei diritti degli interessati e l'esercizio di tali diritti;

iii consapevolezza dei titolari del trattamento e dei loro responsabili ai sensi della presente Convenzione;

un'attenzione specifica è riservata ai diritti di protezione dei dati dei bambini e di altre persone vulnerabili.

3 Le competenti autorità di controllo sono consultate su proposte di misure legislative o amministrative che prevedono il trattamento di dati personali.

4 Ciascuna autorità di controllo competente cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati in merito ai loro diritti di protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi.

5 Le autorità di controllo agiscono in piena indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze e in tal senso non sollecitano né accettano istruzioni.

6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorità di controllo siano fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni e l'esercizio dei loro poteri.

7 Ciascuna autorità di controllo prepara e pubblica una relazione periodica che illustra le sue attività.

8 I membri e il personale delle autorità di controllo sono vincolati dagli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni riservate a cui hanno accesso o hanno avuto accesso, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze.

9 Le decisioni delle autorità di controllo possono essere oggetto di ricorso per via giudiziaria.

10 Le autorità di controllo non sono competenti per quanto riguarda il trattamento effettuato da organismi quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 20

1 I Capi da IV a VII della Convenzione sono rinumerati nei Capi da V a VIII della Convenzione.

2 Il Titolo del Capo V è sostituito da "Capo V - Cooperazione e assistenza reciproca".

3 È aggiunto un nuovo articolo 17 e gli articoli da 13 a 27 della Convenzione diventano gli articoli da 16 a 31 della Convenzione.

Articolo 21

1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 - Designazione delle autorità di controllo".

2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è sostituito dal seguente:

"1 Le Parti convengono di cooperare e di rendersi reciprocamente assistenza al fine di attuare la presente Convenzione."

3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è sostituito dal seguente:

"2 A tal fine:

a ciascuna Parte designa una o più autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di ciascuna delle quali deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

b ciascuna delle Parti che ha designato più di una autorità di controllo specifica la competenza di ciascuna autorità nella sua comunicazione di cui alla precedente lettera."

4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) è soppresso.

Articolo 22

Un nuovo articolo 17 è aggiunto dopo il nuovo articolo 16 della Convenzione come segue:

"Articolo 17 - Forme di cooperazione"

1 Le autorità di controllo cooperano tra loro nella misura necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio delle loro competenze, in particolare per:

a fornire assistenza reciproca scambiando informazioni pertinenti e utili e cooperando tra loro a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, siano rispettate tutte le norme e le garanzie della presente convenzione;

b coordinando le loro indagini o interventi, o conducendo azioni congiunte;

c fornire informazioni e documentazione sulla loro legislazione e prassi amministrativa relativa alla protezione dei dati.

2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono i dati personali oggetto di trattamento, a meno che tali dati non siano essenziali per la cooperazione o qualora la persona interessata abbia fornito un consenso esplicito, specifico, libero e informato alla loro fornitura.

3 Al fine di organizzare la loro cooperazione e svolgere i compiti di cui ai paragrafi precedenti, le autorità di controllo delle parti formano una rete.

Articolo 23

1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) è sostituito dal seguente:

"Articolo 18 - Assistenza agli interessati".

2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) è sostituito dal seguente:

"1 Ciascuna Parte assisterà qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione.

2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra Parte, gli viene offerta la possibilità di presentare la richiesta tramite l'autorità di controllo designata da tale Parte.

3 La richiesta di assistenza deve contenere tutti gli elementi necessari, riguardanti tra l'altro:

a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che identifica l'interessato che effettua la richiesta;

b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente titolare del trattamento ;

c lo scopo della richiesta."

Articolo 24

1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) è sostituito dal seguente:

"Articolo 19 - Misure di salvaguardia".

2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) è sostituito dal seguente:

"1 Un'autorità di controllo che ha ricevuto informazioni da un'altra autorità di controllo, che accompagna una richiesta o in risposta alla propria richiesta, non utilizza tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta.

2 In nessun caso l'autorità di controllo può essere autorizzata a presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo e senza l'espressa approvazione dell'interessato."

Articolo 25

1 Il Titolo dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituito dal seguente:

"Articolo 20 - Rifiuto delle richieste".

2 Il considerando dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituito dal seguente:

"Un'autorità di controllo cui è rivolta una richiesta ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione non può rifiutare di rispettarla a meno che:"

3 La Lettera a dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituito dalla seguente:

a "Una richiesta non è compatibile con i suoi poteri".

4 La Lettera c dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) è sostituita dalla seguente:

c "Il rispetto della richiesta sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico della Parte dalla quale è stata designata, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone soggette alla giurisdizione di tale Parte".

Articolo 26

1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 - Costi e procedure".

2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) è sostituito dal seguente:

"1 La cooperazione e l'assistenza reciproca che le Parti si prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono alle persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al pagamento di eventuali costi o commissioni diversi da quelli sostenuti per esperti e interpreti. Questi ultimi costi o onorari sono a carico della parte che presenta la richiesta."

3 I termini "suo o sua" sostituiscono "suo" al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21).

Articolo 27

Il Titolo del Capo V della Convenzione (nuovo Capo VI) è sostituito dal seguente:

"Capo VI- Comitato della Convenzione".

Articolo 28

1 Il termine "Comitato consultivo" nel paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) è sostituito da "Comitato della Convenzione".

2 Il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) è sostituito dal seguente:

"3 Il Comitato della Convenzione può, con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle parti, invitare un osservatore a farsi rappresentare nelle sue riunioni."

3 Un nuovo paragrafo 4 è aggiunto dopo il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22):

"4 Ciascuna Parte che non sia membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attività del Comitato della Convenzione secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri di concerto con quella Parte."

Articolo 29

1 Il termine "Comitato consultivo" nel considerando dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) è sostituito dal termine "Comitato della convenzione".

2 Il termine "proposte" nella lettera a dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) è sostituito dal termine "raccomandazioni".

3 I riferimenti a "Articolo 21" nella lettera b e "Articolo 21 paragrafo 3" nella lettera c dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23) sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti a "Articolo 25" e "Articolo 25, paragrafo 3".

4 L'articolo 19, lettera d), della Convenzione (nuovo articolo 23) è sostituito dal seguente:

"d può esprimere un'opinione su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione".

5 Le seguenti lettere sono aggiunte dopo la lettera d dell'articolo 19 della Convenzione (nuovo articolo 23):

"e prepara, prima di ogni nuova adesione alla Convenzione, un parere per il Comitato dei Ministri relativo al livello di protezione dei dati personali del candidato all'adesione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione;

f su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, può valutare se il livello di protezione dei dati personali che il primo fornisce è conforme alle disposizioni della presente Convenzione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere tale conformità;

g può sviluppare o approvare modelli di controlli di sicurezza standardizzati di cui all'articolo 14;

h riesamina l'attuazione della presente Convenzione da parte delle parti e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una parte non sia conforme alla presente Convenzione;

i facilita, ove necessario, la soluzione amichevole di tutte le difficoltà connesse all'applicazione della presente Convenzione."

Articolo 30

Il testo dell'articolo 20 della Convenzione (nuovo articolo 24) è sostituito dal seguente:

"1 Il Comitato della Convenzione sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si riunirà almeno una volta all'anno, e in ogni caso quando un terzo dei rappresentanti delle Parti ne richiede la convocazione.

2 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato della Convenzione sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sul funzionamento della presente Convenzione.

3 Le modalità di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno allegato al Protocollo CETS No. [223].

4 Il Comitato della Convenzione stabilisce gli altri elementi del suo regolamento interno e stabilisce, in particolare, le procedure di valutazione e revisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 23, lettere e, f e h, in base a criteri oggettivi."

Articolo 31

1 I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) sono sostituiti dal seguente:

"1 Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato della Convenzione.

2 Qualsiasi proposta di modifica deve essere comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti della presente Convenzione, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a ogni Stato non membro o organizzazione internazionale che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.

3 Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri sarà comunicato al Comitato della Convenzione, che presenterà al Comitato dei Ministri il suo parere su tale emendamento proposto.

4 Il Comitato dei Ministri esamina la modifica proposta e ogni parere presentato dal Comitato della Convenzione e può approvare l'emendamento."

5 Un ulteriore paragrafo 7 è aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) come segue:

"7 Inoltre, il Comitato dei Ministri può, dopo aver consultato il Comitato della Convenzione, decidere all'unanimità che un particolare emendamento entri in vigore allo scadere di un periodo di tre anni dalla data in cui è stato aperto all'accettazione, a meno che una Parte notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Se tale opposizione è notificata, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Parte della presente Convenzione che ha notificato l'obiezione ha depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. " .

Articolo 32

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) è sostituito dal seguente:

"1 La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."

2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte".

Articolo 33

Il Titolo e il testo dell'articolo 23 della Convenzione (nuovo articolo 27) sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 27 - Adesione di Stati non membri o organizzazioni internazionali.

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e ottenendo il loro consenso unanime, e alla luce del parere preparato dal Comitato della Convenzione in conformità dell'articolo 23.e, può invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca alla presente Convenzione conformemente al paragrafo 1, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."

Articolo 34

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 della Convenzione (nuovo articolo 28) sono sostituiti dai seguenti:

"1 Ogni Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, al momento della firma, del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.

2 Qualsiasi Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale."

Articolo 35

1 Il termine "Stato" nel considerando dell'articolo 27 della Convenzione (nuovo articolo 31) è sostituito da "Parte".

2 I riferimenti agli "articoli 22, 23 e 24" nella lettera c sono sostituiti dai riferimenti agli "articoli 26, 27 e 28".

Articolo 36 - Firma, ratifica e adesione

1 Il presente protocollo è aperto alla firma degli Stati contraenti della Convenzione. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo e prima della sua entrata in vigore, ogni altro Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo entro la data di adesione. Non può diventare una Parte della Convenzione senza aderire contemporaneamente a questo Protocollo.

Articolo 37 - Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 36.

2 Nel caso in cui il presente Protocollo non sia entrato in vigore a norma del paragrafo 1, allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data alla quale è stato aperto per la firma, il Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati conformemente al paragrafo 1, a condizione che il Protocollo contenga almeno trentotto parti. Tra le parti del protocollo, tutte le disposizioni della Convenzione modificata hanno effetto immediatamente all'entrata in vigore.

3 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e l'adesione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali, una parte alla Convenzione può, al momento della firma del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che applicherà le disposizioni del presente Protocollo a titolo provvisorio. In tali casi, le disposizioni del presente Protocollo si applicano solo alle altre Parti della Convenzione che hanno fatto una dichiarazione con lo stesso effetto. Tale dichiarazione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, relativo alle autorità di controllo e ai flussi di dati transfrontalieri (STE n° 181) è abrogato.

5 Dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le modifiche alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, approvate dal Comitato dei Ministri, a Strasburgo, il 15 giugno 1999, hanno perso il loro scopo.

Articolo 38 - Dichiarazioni relative alla Convenzione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, per quanto riguarda una Parte che abbia inserito una o più dichiarazioni in applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, tale dichiarazione sarà decaduta.

Articolo 39 – Riserve

Nessuna riserva può essere fatta alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 40 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni altra Parte della Convenzione:

- a una qualsiasi firma;
- b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all'articolo 37;
- d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 10 ottobre 2018, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copie autenticate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, ad altre Parti della Convenzione ed a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

Appendice al Protocollo: Elementi per il regolamento interno del Comitato della Convenzione

1 Ciascuna Parte ha diritto di voto e dispone di un solo voto.

2 La maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per la validità delle riunioni del Comitato della Convenzione. Nel caso in cui il Protocollo di modifica della Convenzione entri in vigore in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2, prima della sua entrata in vigore nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione, il quorum per le riunioni del Comitato della Convenzione non deve essere inferiore a 34 Parti del Protocollo.

3 Le decisioni di cui all'articolo 23 sono prese a maggioranza di quattro quinti. Le decisioni di cui all'articolo 23, lettera h, sono prese a maggioranza di quattro quinti, compresa la maggioranza dei voti degli Stati Parti non membri di un'organizzazione regionale di integrazione che è parte della Convenzione.

4 Qualora il Comitato della Convenzione prenda decisioni ai sensi dell'articolo 23, lettera h, la Parte sottoposta all'esame non ha diritto di voto. Poiché tale decisione riguarda una questione di competenza di un'organizzazione regionale di integrazione, né l'organizzazione né i suoi Stati membri voteranno.

5 Le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza semplice.

6 Le organizzazioni di integrazione regionale, in settori di loro competenza, possono esercitare il loro diritto di voto nel Comitato della Convenzione con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tale organizzazione non eserciterà il proprio diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto.

7 In caso di votazione, tutte le Parti devono essere informate sullo scopo e sulla tempistica della votazione stessa, nonché se la votazione sarà esercitata dalle Parti individualmente o da un'organizzazione regionale di integrazione per conto dei suoi Stati membri.

8 Il Comitato della Convenzione può successivamente modificare il regolamento interno con una maggioranza di due terzi delle Parti, ad eccezione delle procedure di voto che possono essere modificate soltanto all'unanimità e a cui si applica l'articolo 25 della Convenzione.

€ 5,20